

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
RICORSO

dei sigg.ri

- **ALESSANDRO LICCIARDELLO**, nato il 26/08/1974 – C.F. LCCLSN74M26G273Y;
- **ANTONIETTA FONTANA**, nata il 03/12/1962 – C.F.: FNT-MMT62T43F246H;
- **DAMIANO FABIO PEPE**, nato il 30/06/1979 – PPEDNF79H30Z112D;
- **ENRICO FUGGETTA**, nato il 08/04/1966 – C.F.: FGGNRC66D08C351O;
- **ENZO MARCO CASTROGIOVANNI**, nato il 13/08/1974 – C.F.: CSTNMR74M13M088Q;
- **FRANCESCA LENA**, nata il 04/02/1978 – C.F.: LNEFNC78B44G273M;
- **FILIPPO GUARESI**, nato il 29/03/1968 – C.F.: GRSFPP68C29G273N;
- **GIANLUCA LA PLACA**, nato il 05/02/1974 – C.F.: LPLGLC74B05H501L;
- **GIUSEPPE CARBONE**, nato il 27/09/1960 – C.F.: CRBGPP60P27I1880;
- **GIUSEPPE SALVATORE SABATINO**, nato il 01/01/1952 – C.F.: SBTGPP52A01G510K;
- **GRAZIELLA RUVUTUSO**, nata il 27/06/1972 – C.F.: RVTGZL72H67G511G;
- **IGNAZIO FERRARO**, nato il 16/10/1972 – C.F.: FRRGNZ72R16A089G;
- **ISABELLA CONTE**, nata il 19/02/1977 – C.F.: CNTSLL77B59A089P;
- **MARCELLA RANDAZZO**, nata il 16/01/1956 – C.F.: RNDMCL56A56H700R;
- **MARIA TERESA NOTO**, nata il 08/04/1971 – C.F.: NTOMTR71D48G348V;
- **MASSIMO PETITTO**, nato il 03/04/1972 – C.F.: PTTMSM72D03G273A;



- **MICHELE NIGRELLI**, nato il 29/08/1973 – C.F.: NGRMHL73M29G273E;

- **ROSARIO MUNI'**, nato il 05/10/1965 – C.F.: MNURSR65R05G273D;

tutti rappresentati e difesi, per procure in calce al presente atto, dall'avv. prof. Massimiliano Marinelli (c.f. MRN MSM 70724 B019B – fax 0916263362 – Pec massimilianomarinelli@pecavvpa.it) e dall'Avv. Filippo Buttà (c.f. BTT FPP 72R30 G273I - fax 0916263362 – Pec filippobutta@pecavvpa.it), presso lo studio dei quali, in Palermo, via Marchese di Villabianca, 54, sono elettivamente domiciliati

CONTRO

- l'**Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica** (c.f. 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso gli uffici della quale - siti in Palermo, via Villareale, 6 - è domiciliato.

*

A. RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA PER CUI È CAUSA.

1. Gli odierni ricorrenti prestano attualmente servizio per la Regione Siciliana in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tuttavia, il rapporto ha inizialmente avuto esecuzione in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, almeno per la maggior parte di essi, e successivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. L'assunzione definitiva, com'è noto, è avvenuta per effetto delle previsioni contenute nel d. lgs. n. 75/2017.

Come si vedrà dal breve *excursus* della carriera di ciascuno, i ricorrenti sono sempre stati utilizzati dall'Amministrazione regionale per le medesime attività, alla stregua dei dipendenti a tempo indeterminato.

In particolare:

a) Il sig. **Alessandro Licciardello** dal 01/01/2021 lavora presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica Funzionario Direttivo D1.



In precedenza egli ha prestato attività come di seguito specificato:

- Dal 25/09/2002 al 24/09/2003 contratto di collaborazione coordinata e continuativa con Presidenza della Regione Siciliana – Servizio Tecnico Idrografico Regionale
- Dal 25/09/2003 al 31/12/2005 contratto di collaborazione coordinata e continuativa con Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Idrografico Regionale
- Dal 01/01/2006 al 31/12/2007 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Settore “Osservatorio delle Acque”
- Dal 05/05/2008 al 31/12/2008 Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato, qualifica Funzionario Direttivo D1 (L.R. n°2 del 08/02/2007, art. 7 comma 10);
- Dal 01/01/2009 al 31/03/2009 Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, qualifica Funzionario Direttivo D1– L.R. n°25 del 29/12/2008, art. 1, comma 6;
- Dal 01/04/2009 al 30/04/2009 Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, qualifica Funzionario Direttivo D1– L.R. n°4 del 03/04/2009, art. 2, comma 1;
- Dal 01/05/2009 al 31/12/2009 Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, qualifica Funzionario Direttivo D1– L.R. n°6 del 14/05/2009, art. 37, comma 1;
- Dal 01/01/2010 al 31/03/2010 Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, qualifica Funzionario Direttivo D1 – L.R. n°13 del 29/12/2009, art. 1, comma 6;
- Dal 01/04/2010 al 30/04/2010 Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, qualifica Funzionario Direttivo D1 – L.R. n°8 del 01/04/2010, art. 2, comma 1;
- Dal 01/05/2010 al 31/12/2010 Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, qualifica Funzionario Direttivo D1 – L.R. n°11 del 12/05/2010, art. 51, comma 6;
- Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, qualifica Funzionario Direttivo D1 – L.R. n°24 del 29/12/2010, art. 1, comma 1, lett. C;
- Dal 01/01/2012 al 31/03/2012 Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di



- lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, qualifica Funzionario Direttivo D1 – L.R. n°5 del 10/01/2012, art. 2, comma 1, lett. C;
- Dal 01/04/2012 al 30/04/2012 Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, qualifica Funzionario Direttivo D1 – L.R. n°23 del 11/04/2012, art. 2, comma 1;
 - Dal 01/05/2012 al 31/12/2012 categoria D presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, qualifica Funzionario Direttivo D1– L.R. n°26 del 09/05/2012, art. 5, comma 1, lett. C.
 - Dal 01/01/2013 al 30/04/2013 Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, qualifica Funzionario Direttivo D1 – L.R. n°5 del 22/01/2013, art. 1, comma 1;
 - Dal 01/05/2013 al 31/07/2013 Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, qualifica Funzionario Direttivo D1 – L.R. n°9 del 15/05/2013, art. 36, comma 1;
 - Dal 01/08/2013 al 31/12/2013 Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, qualifica Funzionario Direttivo D1 - L.R. n°14 del 07/08/2013, art. 1, comma 1.
 - Dal 01/01/2014 al 31/12/2016 Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, qualifica Funzionario Direttivo D1 – L.R. n. 5 del 28/01/2014, art. 32, comma 4.
 - Dal 01/01/2017 al 31/12/2020 Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, qualifica Funzionario Direttivo D1.
 - Dal 01/01/2021 ad oggi, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualifica Funzionario Direttivo D1, a seguito di bando di concorso pubblico approvato con DDG n. 7850 del 21/11/2019 e pubblicato sulla GURS – serie concorsi n. 13 del 29/11/2019, contratto stipulato con D.D.G. 6223 del 18/12/2020.
- Il ricorrente, nel tempo, è stato assegnato ai seguenti ruoli:
- Dal 25/09/2002 al 31/12/2005 presso Servizio Tecnico Idrografico Regionale - Via G. Bonsignore, 1 Palermo. Collaboratore Scientifico per studi applicativi volti alla realizzazione di una modellistica di base e del relativo software per



l'avviamento del sistema di allerta in previsione e prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio regionale.

- Dal 01/01/2006 al 31/12/2009 presso Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Settore Osservatorio delle Acque - Via G. Bonsignore, 1 Palermo. Redazione Bilanci idrologici (Annali Idrologici - parte II), esecuzione misure di portata nei corsi d'acqua, elaborazione curve e scale di deflusso; elaborazioni idrologiche dei dati registrati dalla rete idro-meteo-pluviometrica; monitoraggio falde idriche sotterranee attraverso la rete freaticometrica dell'Osservatorio delle Acque.

- Dal 01/01/2020 al 24/10/2016 presso Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 2° - Osservatorio delle Acque - Via G. Bonsignore, 1 Palermo. Analisi e monitoraggio idromorfologico dei corpi idrici superficiali (Direttiva Quadro 2000/60, D. Lgs 152/2006, DM 260/2010); coordinamento delle attività conoscitive del programma di conoscenza idromorfologica inerente alle convenzioni con le Università siciliane; redazione Bilanci idrologici (Annali Idrologici - parte II); elaborazioni idrologiche dei dati registrati dalla rete idro-meteo-pluviometrica; esecuzione misure di portata nei corsi d'acqua, elaborazione curve e scale di deflusso; supporto alla progettazione per l'aggiornamento del quadro conoscitivo dello stato quantitativo e qualitativo delle acque sotterranee (Piano di Gestione del Distretto Sicilia, Direttiva Quadro 2000/60, D. Lgs 152/2006 e s.m.i.); coordinamento monitoraggio delle falde idriche sotterranee attraverso la rete freaticometrica dell'Osservatorio delle Acque; Redazione del progetto per la definizione dei modelli concettuali dei corpi idrici sotterranei ed indagini geofisiche correlate; attività di sala di vigilanza di supporto alla protezione civile in occasione di avverse condizioni meteo ed emissione di avvisi di criticità; Pareri compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione. Tutor aziendale di tirocinanti universitari del corso di laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche.

- Dal 25/10/2016 al 24/08/2018 assegnato al Dipartimento Acque e Rifiuti, Servizio 1° - Regolazione Acque e Servizio Idrico Integrato - UOB3 - Tutela dei Corpi idrici, Qualità delle acque, Impianti di trattamento per il riuso del refluo - Viale Campania, 36 Palermo. Istruttoria istanze di autorizzazioni allo scarico di impianti di depurazione ai sensi della L.R. n° 27/86 e del D. Lgs 152/2006 e pareri di competenza su progetti di nuovi impianti di depurazione (circolare assessoriale 12/06/2014 n° 23095)

- Dal 24/08/2018 al 30/09/2018 assegnato al Dipartimento Acque e Rifiuti, Direzione Generale, Unità di Staff 4.

- Dal 01/10/2018 ad oggi, assegnato al Dipartimento Acque e Rifiuti, Servizio 8 - Autorizzazioni Impianti di trattamento rifiuti - A.I.A, Viale Campania, 36 Palermo. Istruttoria di istanze di autorizzazione di impianti di trattamento rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 sexties del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.



b) La sig.ra **Maria Teresa Noto** lavora presso il Servizio 1 Tutela delle Risorse idriche – Pianificazione di competenza Nazionale del Dipartimento Regionale Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, con la qualifica di Funzionario D1.

Nel tempo la ricorrente ha sottoscritto diversi contratti:

- presso l'Ufficio Idrografico Regionale della Presidenza della Regione Siciliana (U.I.R.):

1. Rep. 122 - Contratto di Collaborazione Scientifica (CO.CO.CO.) sottoscritto in data 14.02.2005 della durata di 12 mesi, per utilizzo modellistica idrologica-idraulica e ulteriore sviluppo di studi finalizzati alla caratterizzazione delle precipitazioni e delle loro dinamiche spazio-temporali anche in tempo reale, per omologazione, standardizzazione e controllo di qualità delle informazioni secondo i protocolli internazionali (WMO), per diffusione dell'informazione idrologica, per elaborazione di specifici strati informativi tematici finalizzati allo sviluppo del sistema informativo territoriale dell'U.I.R. sugli aspetti di distribuzione spazio-temporale delle variabili idrologiche ad integrazione dei risultati della modellistica idrologica; per codifica procedure operative in uso, da metodi di raccolta dell'informazione idrotermo-pluviometrica fino alla pubblicazione del dato idrologico; e per curare la raccolta e l'organizzazione delle informazioni da pubblicare nel Portale dell'Ufficio.

2. Rep. 168 - Proroga contratto Rep. 122, sottoscritto il 14.02.2006 con scadenza il 30.06.2006, per attività del progetto SEDEMED II, per omogeneizzazione dei dati termo-idro-pluviometrici acquisiti dalla rete meccanica e da quella in telemisura, bilanci idrologici-idraulici e stime delle portate al colmo.

- Presso la Regione Siciliana - Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Settore Osservatorio delle Acque (A.R.R.A.) (di cui alla legge L.R. n.19 del 22.12.2005):

1. Contratti di Collaborazione Scientifica (CO.CO.CO.) e proroghe per attività inerenti il monitoraggio meteoidropluviometrico per lo svolgimento dell'attività conoscitiva (raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio, elaborazione di carte tematiche, valutazione e studio degli



effetti conseguenti all'esecuzione di piani e programmi) di cui all'art. 2 della legge 183/89 relativa al ciclo dell'acqua; per attività finalizzate alla strutturazione del Centro Funzionale di previsione e prevenzione; per attività inerenti il progetto PRODIM "Proactive Management Of Water Systems to Face Drought and Water Scarcity In Islands and Coastal Areas of The Mediterranean":

2. Proroga del contratto del 14.02.2005, sottoscritto in data 25.07.2006, con scadenza 30.09.2006; in data 01.10.2006, con scadenza il 31.12.2006, per attività inerenti il progetto PRODIM "Proactive Management Of Water Systems to Face Drought and Water Scarcity In Islands and Coastal Areas of The Mediterranean".

3. Proroga del contratto sottoscritto in data 02.01.2007, con scadenza il 30.06.2007,

4. Proroga del contratto sottoscritto in data 02.01.2007 con scadenza il 31.12.2007.

5. Contratto di lavoro part time e a tempo determinato (25 ore) categoria D, posizione economica D1 – Funzionario (nota prot. 13219 del 15.04.2008), sottoscritto con Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) il 17.04.2008 con scadenza il 31.12.2008. Tale contratto è stato sottoposto a ripetute proroghe:

- Prot. 50560 del 31.12.2008 - Proroga del Contratto di lavoro di cui al punto n.7, con scadenza il 31.03.2009 e trasformazione del rapporto di lavoro da TD a Full Time (36 ore settimanali);

- Prot. 14450 del Proroga del contratto fino al 30.04.2009;

- Proroga del contratto fino al 31.12.2009;

- Regione Siciliana – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a tempo pieno, categoria D, posizione economica D1 – Funzionario (art. 1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009 n. 13) dal 01.01.2010 al 31.12.2019, oggetto di successive proroghe senza soluzione di continuità:

- L.R. n.8, del 1.04.2010, art. 2, comma 1 (fino al 30.04.2010);

- L.R. n.11, del 12.05.2010, art. 51, comma 6 (fino al 31.12.2010);

- L.R. n.24, del 29.12.2010, art. 1, comma 1, lettera c (fino al 31.12.2011);

- L.R. n.5, del 10.01.2012, art. 2, comma 1, lettera c (fino al 31.03.2012);

- L.R. n.23, del 11.04.2012, art. 2, comma 1 (fino al 30.04.2012);



- L.R. n.26, del 09.05.2012, art. 5, comma 1, lettera c (fino al 31.12.2012);
- L.R. n.5, del 22.01.2013, art. 1, comma 1 (fino al 30.04.2013);
- L.R. n.9, del 15.05.2013, art. 36, comma 1 (fino al 30.07.2013);
- L.R. n.14, del 07.08.2013, art. 2, comma 1 (fino al 31.12.2013);
- L.R. n.5, del 28.01.2014, art. 32, comma 4 (fino al 31.12.2016);
- L.R. n.27, del 29.12.2016, art. 3, comma 9 (fino al 31.12.2018);
- L.R. n.8, del 08.05.2018, art. 26, comma 3 (fino al 31.12.2019);

Attualmente, la ricorrente è in servizio presso la Presidenza della Regione Siciliana – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Servizio 1 “Tutela delle Risorse Idriche”, a seguito del provvedimento di trasferimento, nota prot. n. 63438 del 05.06.2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, nell’ambito della “procedura di mobilità straordinaria per l’assegnazione del personale regionale del comparto non dirigenziale - Cat. C e D presso l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia”.

La ricorrente ha sottoscritto il contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dal 01.01.2021, D.D.G 6233 del 18.12.2020.

Nel periodo indicato, la sig.ra Noto ha svolto i seguenti compiti:

- utilizzo modellistica idrologica-idraulica e ulteriore sviluppo di studi finalizzati alla caratterizzazione delle precipitazioni e delle loro dinamiche spazio-temporali anche in tempo reale;
- omologazione, omogeneizzazione, standardizzazione e controllo di qualità dei dati termo-idro- pluviometrici provenienti dalle reti regionali di monitoraggio, meccanica e in telemisura, secondo i protocolli internazionali (WMO), anche ai fini della previsione e prevenzione dei fenomeni idrologici estremi;
- elaborazione di specifici strati informativi tematici finalizzati allo sviluppo del sistema informativo territoriale dell’U.I.R. sugli aspetti di distribuzione spazio-temporale delle variabili idrologiche ad integrazione dei risultati della modellistica idrologica;
- raccolta e l’organizzazione delle informazioni da pubblicare nel Portale dell’Ufficio;



- progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici al fine di supportare la modellistica idrologico/idraulica in ambiente GIS e la diffusione dei dati idrologici via internet;
- incarico responsabile Sistema Informativo Territoriale (SIT) dell'Ufficio;
- monitoraggio meteoidropluviometrico per lo svolgimento dell'attività conoscitiva (raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio, elaborazione di carte tematiche, valutazione e studio degli effetti conseguenti all'esecuzione di piani e programmi) di cui all'art. 2 della legge 183/89 relativa al ciclo dell'acqua;
- attività di livello regionale relative alla previsione e prevenzione degli effetti al suolo determinati dai fenomeni meteorologici estremi e alla definizione degli scenari di criticità nell'ambito del Centro di Competenza regionale per il rischio idraulico a supporto del Centro Funzionale di Protezione Civile;
- attività finalizzate alla strutturazione del Centro Funzionale di previsione e prevenzione;
- attività inerenti il progetto PRODIM "Proactive Management Of Water Systems to Face Drought and Water Scarcity In Islands and Coastal Areas of The Mediterranean";
- attività connessa all'attuazione del Programma Europeo INTERREG IIIB – MEDOCC – Progetto SEDEMED II per caratterizzare i dati termo-pluviometrici, sottoponendoli ad analisi di qualità così da strutturare le informazioni secondo protocolli comuni che ne consentano lo scambio e l'integrazione in modelli di analisi a svariata scala nonché all'organizzazione unitaria dei risultati nel sistema informativo pluvio-meteorologico"; attività di collazionamento e curatela per la redazione e pubblicazione delle pubblicazioni finali del progetto;
- attività connesse all'attuazione della L.267/98 e in particolare "il potenziamento e l'aggiornamento della banca dati per consentire l'integrazione di eventuali ulteriori strati informativi necessari a caratterizzare la struttura meteo-idrologica



regionale attraverso lo studio, l'analisi e lo sviluppo degli eventi di particolare intensità che hanno interessato l'isola a partire dagli anni 20 e in particolare le curve di deflusso ed il relativo raffronto con gli afflussi; l'applicazione della modellistica e l'ulteriore sviluppo degli studi finalizzati alla caratterizzazione delle precipitazioni e delle loro dinamiche spazio-temporali anche in tempo reale;

- tutor aziendale per tirocini formativi universitari e post universitari.
- Valutatore di Centro Funzionale - settore idro: adempimenti connessi alla valutazione degli effetti al suolo connessi a fenomeni meteorologici e finalizzata dell'emissione degli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica a seguito di attestazione da parte del Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale – Via Vitorchiano, 2 Roma;
- gestione dei processi di partecipazione pubblica connessi alla redazione del piano di gestione, con particolare riferimento agli attori delle Aree Protette;
- attuazione e implementazione delle direttive comunitarie in materia di acque (Direttiva quadro 2000/60, dir. 91/271) con particolare riferimento alla pianificazione di livello distrettuale, attraverso le attività di analisi per la stesura del Piano di Gestione del Distretto Idrografico Sicilia e per gli adempimenti connessi alla reportistica verso la Commissione Europea (report WFD, POM, UWWTD artt.15 e 17, EQSD);
- attività finalizzata alla verifica dell'implementazione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, così come definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico, attraverso la ricognizione e l'analisi degli obiettivi da Aree Protette;
- attività connesse all'implementazione del Centro di Documentazione sulle Acque in Sicilia;
- referente delle attività connesse al coordinamento dei Contratti di fiume e ai rapporti tra la Regione Siciliana e l'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (nota prot. n. 1680 del 06.02.2020 – SG Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia);



- incarico per curare l'attività di aggiornamento del reticolo idromorfologico previsto in perizia e meglio specificato nella convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) dell'Università degli Studi di Palermo, Perizia degli interventi, delle attività e degli studi per l'attuazione del programma di conoscenze idro-morfologiche e delle acque sotterranee e per l'organizzazione del sistema informativo, di rilevamento e sorveglianza e di monitoraggio unico delle acque (D.D.S. 190/2013 – Dipartimento Acqua e Rifiuti – Servizio 1);
- responsabile delle procedure tecniche ed in generale delle attività tecnico scientifiche conoscitive- operative; responsabile della elaborazione ed emissione del bollettino di valutazione, delle applicazioni delle relative procedure ed a tal fine anche della formazione del personale della Sala Vigilanza in fase di previsione e nowcasting, ai fini dell'attivazione del centro funzionale per i compiti e le funzioni dell'Osservatorio delle Acque e per il funzionamento della Sala di Vigilanza Idrologica (D.D.S. 130/2014 - Dipartimento Acqua e Rifiuti – Servizio 1);
- Attività di sala di vigilanza durante allerta meteo, nowcasting idrologico;
- Progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici a supporto della modellazione idrologica e idraulica in ambiente GIS;
- Responsabile dell'elaborazione indici di siccità mensili (SPI-RDI) e di stress idrico (WEI+) ed elaborazione relative cartografie;
- Attività per la redazione dei report mensili ed annuali di siccità;
- Modellazione idrologica-idraulica in ambiente GIS;
- Elaborazione tematismi cartografici;
- Nomina a Supporto alle attività di R.U.P. per intervento – D.S.G. n. 06/2020 – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- Nomina a Supporto alle attività di R.U.P. per intervento – D.S.G. n. 130/2021 – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- Nomina a Supporto alle attività di R.U.P. per intervento – D.S.G. n. 14/2020 – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;



c) La sig.ra **Graziella Ruvutuso** è attualmente in servizio presso l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, assunta con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con la qualifica di funzionario D1.

La ricorrente ha dapprima stipulato con l'Amministrazione contratti di collaborazione coordinata e continuativa:

- (30.09.2003 - 30.09.2004) Regione Siciliana - Ufficio Idrografico Regionale - Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione - contratto CO.CO.CO. stipulato in data 30.09.2003 rep. n. 54 - Collaborazione Tecnica per la gestione della contabilità dalla programmazione e monitoraggio alla rendicontazione del PROGETTO SEDEMED Programma INTERREG III B – MEDOCC svolto nel quadro delle attività istituzionali dell'Ufficio in forza dell'art. 2, comma 1 legge 183/1989 e dell'art. 3 della L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i., con scadenza 30.09.2004;
- (01.10.2004 - 30.09.2006) Regione Siciliana - Ufficio Idrografico Regionale - Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione - contratto CO.CO.CO. stipulato in data 01.10.2004 rep. n. 96, Collaborazione Tecnica per la gestione della contabilità dalla programmazione e monitoraggio alla rendicontazione del PROGETTO SEDEMED II Programma INTERREG III B – MEDOCC svolto nel quadro delle attività istituzionali dell'Ufficio in forza dell'art. 2, comma 1 legge 183/1989 e dell'art. 3 della L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i., con scadenza 30.09.2006;
- (01.10.2006 - 31.12.2006) Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Settore Osservatorio delle acque - contratto CO.CO.CO. stipulato in data 01.10.2006 rep. n. 39, Collaborazione Tecnica per la gestione della contabilità dalla programmazione e monitoraggio alla rendicontazione del PROGETTO PRODIM Programma PIC INTERREG III B – ARCHIMED svolto nel quadro delle attività istituzionali dell'Ufficio in forza dell'art. 2, comma 1 legge 183/1989 e dell'art. 3 della L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i., con scadenza 31.12.2006;
- (01.01.2007 - 30.06.2007) Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Settore Osservatorio delle acque - contratto CO.CO.CO. proroga del contratto rep. n. 39 del 01.10.2006, stipulato in data 02/01/2007 rep. n. 148, con scadenza 30.06.2007;



- (01.07.2007 - 31.12.2007) Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Settore Osservatorio delle acque - contratto CO.CO.CO ulteriore proroga del contratto rep. n. 39 del 01.10.2006, stipulato in data 04/07/2007 rep. n. 148, con scadenza 31.12.2007.

I contratti successivi sono di lavoro subordinato a tempo determinato:

- (18.04.2008 - 31.12.2009) Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di lavoro subordinato part-time ed a tempo determinato stipulato in data 18.04.2008, categoria D posizione economica D1 – FUNZIONARIO con scadenza al 31/12/2008; con nota dell’Agenzia prot. n. 50560 del 31/12/2008 è stato trasformato in full-time prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2009 (data di chiusura dell’Agenzia – art.9 della L.R. 16 dicembre 2008, n.19) e specificatamente: art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2008, n.25, proroga al 31/03/2009; art.2, comma 1 della L.R. 3 aprile 2009, n.4, proroga al 30/04/2009; art.37, comma 1 della L.R. 14 maggio 2009, n.6, proroga al 31/12/2009 mansioni svolte: previsione, gestione, monitoraggio e variazioni relative a fondi regionali ed extraregionali con riferimento sia ai quadri di spesa dei diversi progetti che con riferimento a tutti gli adempimenti amministrativo-contabili che si rendono necessari in modo trasversale per tutto il Dipartimento/servizio ai fini della corretta gestione della spesa, relazionarsi con i Dipartimenti Bilancio;

- (01/01/2010 - 31/12/2020) Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, categoria D posizione economica D1 – FUNZIONARIO (art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009, n.13) dal 01/01/2010 al 31/12/2020, oggetto di diverse proroghe senza soluzione di continuità e specificatamente: art. 1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009 n. 13, proroga al 31.03.2010; art. 2, comma 1 della L.R. 01 aprile 2010 n. 8, proroga al 30.04.2010; art.51, comma 6 della L.R. 12 maggio 2010, n.11, proroga al 31/12/2010; art.1, comma 1, lettera c) della L.R. 29 dicembre 2010, n.24, proroga al 31/12/2011; art.2, comma 1, lettera c) della L.R. 10 gennaio 2012, n.5, proroga al 31/03/2012; art.2, comma 1 della L.R. 11 aprile 2012, n.23, proroga al 30/04/2012; art.5, comma 1, lettera c) della L.R. 9 maggio 2012, n.26, proroga al



31/12/2012; art.1, comma 1 della L.R. 22 gennaio 2013, n.5, proroga al 30/04/2013; art.36, comma 1 della L.R. 15 maggio 2013, n.9, proroga al 31/07/2013; art. 1, comma 1 della L.R. 7 agosto 2013, n.14, proroga al 31/12/2013; art.32, comma 4 della L.R. 28 gennaio 2014, n.5, proroga al 31/12/2016; art.3, comma 9 della L.R. 29 dicembre 2016, n.27, proroga al 31/12/2018; art.26, comma 3 della L.R. 8 maggio 2018, n.8, proroga al 31/12/2019; LR 2019, proroga al 31/12/2020.

Come detto, attualmente in servizio presso Regione Siciliana – Presidenza - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia a seguito nota prot. n.63438 del 05.06.2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con la quale è stata disposta la mobilità straordinaria del personale regionale del comparto non dirigenziale – cat. C e D proveniente dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.

Alla sig.ra Ruvutuso sono assegnate le seguenti mansioni: Curare i rapporti con il Dipartimento del Bilancio e del tesoro- Ragioneria Generale della Regione in particolare con i servizi 1 - 2 3 e 11. Curare i rapporti con Dipartimento della Programmazione in merito ad aspetti contabili. Coordinamento delle attività utili alla predisposizione delle proposte del bilancio e gestione. Predisposizione schema di previsione delle entrate e delle spese del Dipartimento per la formazione del Bilancio della Regione. Coordinamento delle attività per l’accertamento dei residui. Coordinamento gestione capitoli di bilancio di competenza del Dipartimento. Controllo e monitoraggio provvedimenti di spesa monitoraggio, gestione, e richieste di variazioni del Dipartimento. Richieste di variazioni di bilancio su proposta dei Servizi. Gestione, monitoraggio, e rendicontazione di fondi regionali ed extraregionali con riferimento sia ai quadri di spesa dei diversi progetti che con riferimento a tutti gli adempimenti amministrativo-contabili che si rendono necessari ai fini della corretta gestione della spesa ed al corretto funzionamento del circuito finanziario Acquisizione dati per giudizio di parificazione del Rendiconto generale da parte della Corte dei Conti.



d) Il sig. **Enzo Marco Castrogiovanni** ha cominciato a rendere la prestazione in favore dell'Amministrazione regionale nel 2003 con contratti di collaborazione coordinata e continuativa:

1. Contratto di collaborazione scientifica (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) - Rep. 46 del 06/06/2003 - stipulato in data 06.06.2003 di durata pari a mesi 12, con l'Ufficio Idrografico Regionale della Presidenza della Regione Siciliana per: studi volti alla realizzazione del sistema di monitoraggio meteo-pluvio-idrometrico quale strumento per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nonché per l'attività di allerta, di previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici e per fronteggiare le crisi idriche nelle aree a rischio di siccità e prorogato con contratto Rep. 81 del 06.06.2004 fino al 31.10.2004;

2. Contratto di collaborazione scientifica (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) - Rep. n. 108 del 29/10/2004 - dal 01/11/2004 al 31/10/2005 di durata pari a mesi 12 con l'Ufficio Idrografico Regionale della Presidenza della Regione Siciliana per: il supporto alle attività da espletare in sinergia con il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali dell'Università degli Studi di Palermo, nell'ambito di apposita Convenzione stipulata con lo stesso dipartimento e, in particolare, per la progettazione e la realizzazione delle implementazioni all'infrastruttura di rete, adeguandola alle esigenze e curando il potenziamento del sistema software in modo da supportare lo sviluppo del Portale e del Sistema Informatico Territoriale Idrologico; il suddetto rapporto di lavoro è stato prorogato per n. 8 mesi con contratto Rep. n. 147 del 31/10/2005, fino al 30/06/2006 e con contratto Rep. n. 1 del 25/07/2006 per ulteriori n. 3 mesi fino al 30/09/2006;

3. Contratto di collaborazione scientifica (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) - Rep. n. 41 del 10/10/2006 - dal 10/10/2006 al 31/12/2006 con l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Settore Osservatorio delle Acque (di cui alla legge L.R. n.19 del 22.12.2005), avente a oggetto la seguente prestazione: l'applicazione della modellistica e lo sviluppo degli studi finalizzati alla caratterizzazione delle precipitazioni e delle loro dinamiche spazio-temporali anche in tempo reale, approfondimento degli aspetti di raffronto afflussi-deflussi di particolare



intensità che hanno interessato la Sicilia a partire dagli anni 20 e, in particolare la caratterizzazione dei bilanci idrologici legati all'evento e su tempi più lunghi, supporto alle attività di diffusione dell'informazione idrologica, in particolare elaborazione di strati informativi tematici per lo sviluppo del sistema informativo territoriale dell'Ente sugli aspetti di distribuzione spazio-temporale delle variabili idrologiche ad integrazione dei risultati della modellistica idrologica, codifica delle procedure operative in uso, dai metodi di raccolta dell'informazione idro-meteo-pluviometrica fino alla pubblicazione del dato idrologico, raccolta e organizzazione delle informazioni da pubblicare nel Portale dell'Ente;

4. Contratto di collaborazione scientifica (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) - Rep. n. 139 del 02/01/2007 - dal 02/01/2007 al 30/06/2007 per mesi 6 con l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Settore Osservatorio delle Acque (di cui alla legge L.R. n.19 del 22.12.2005), avente a oggetto la seguente prestazione: l'applicazione della modellistica e lo sviluppo degli studi finalizzati alla caratterizzazione delle precipitazioni e delle loro dinamiche spazio-temporali anche in tempo reale, approfondimento degli aspetti di raffronto afflussi-deflussi di particolare intensità che hanno interessato la Sicilia a partire dagli anni 20 e, in particolare la caratterizzazione dei bilanci idrologici legati all'evento e su tempi più lunghi, supporto alle attività di diffusione dell'informazione idrologica, in particolare elaborazione di strati informativi tematici per lo sviluppo del sistema informativo territoriale dell'Ente sugli aspetti di distribuzione spazio-temporale delle variabili idrologiche ad integrazione dei risultati della modellistica idrologica, codifica delle procedure operative in uso, dai metodi di raccolta dell'informazione idro-meteo-pluviometrica fino alla pubblicazione del dato idrologico, raccolta e organizzazione delle informazioni da pubblicare nel Portale dell'Ente; il rapporto di lavoro è stato prorogato per ulteriori n. 6 mesi con contratto Rep. n. 235 del 04/07/2007, fino al 31/12/2007.

Egli è stato assunto a tempo determinato a far data dal 2008:

1. Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, part time a 25 ore, stipulato in data 17/04/2008 con l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (ARRA),



categoria D, posizione economica D1 – Funzionario (nota prot. 13255 del 15.04.2008), trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno per effetto della L.R. n. 25 del 29/12/2008, oggetto di diverse proroghe senza soluzione di continuità, fino al 31.12.2009, data di soppressione dell'ARRA (L.R. 16/12/08, n. 19);

2. Regione Siciliana – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a tempo pieno, categoria D, posizione economica D1 – Funzionario (art. 1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009 n. 13) dal 01.01.2010 al 31.12.2019, oggetto di successive proroghe senza soluzione di continuità:

a. L.R. n.8, del 1.04.2010, art. 2, comma 1 (fino al 30.04.2010);

b. L.R. n.11, del 12.05.2010, art. 51, comma 6 (fino al 31.12.2010);

c. L.R. n.24, del 29.12.2010, art. 1, comma 1, lettera c (fino al 31.12.2011); d. L.R. n.5, del 10.01.2012, art. 2, comma 1, lettera c (fino al 31.03.2012); e. L.R. n.23, del 11.04.2012, art. 2, comma 1 (fino al 30.04.2012);

f. L.R. n.26, del 09.05.2012, art. 5, comma 1, lettera c (fino al 31.12.2012); g. L.R. n.5, del 22.01.2013, art. 1, comma 1 (fino al 30.04.2013);

h. L.R. n.9, del 15.05.2013, art. 36, comma 1 (fino al 30.07.2013);

i. L.R. n.14, del 07.08.2013, art. 2, comma 1 (fino al 31.12.2013);

j. L.R. n.5, del 28.01.2014, art. 32, comma 4 (fino al 31.12.2016);

k. L.R. n.27, del 29.12.2016, art. 3, comma 9 (fino al 31.12.2018);

l. L.R. n.8, del 08.05.2018, art. 26, comma 3 (fino al 31.12.2019);

3. Attualmente in servizio presso la Presidenza della Regione Siciliana – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Servizio 1 “Tutela delle Risorse Idriche”, a seguito del provvedimento di trasferimento, nota prot. n. 63438 del 05.06.2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, nell'ambito della procedura di mobilità straordinaria per l'assegnazione del personale regionale del comparto non dirigenziale - Cat. C e D presso l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;



Nel corso dei contratti di collaborazione, il ricorrente è stato chiamato a svolgere i compiti che si descrivono:

- Acquisizione, organizzazione, validazione e modellizzazione dei dati meteorologici provenienti dalla rete regionale di monitoraggio in telemisura e definizione di protocolli anche ai fini della previsione e prevenzione dei fenomeni idrologici estremi;
- Attività di livello regionale relative alla previsione e prevenzione degli effetti sul suolo determinati dai fenomeni meteorologici estremi e alla definizione degli scenari di criticità nell'ambito del Centro di Competenza regionale per il rischio idraulico a supporto del Centro Funzionale di Protezione Civile;
- Progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici al fine di supportare la modellistica idrologico/idraulica in ambiente GIS e la diffusione dei dati idrologici via internet;
- Progettazione, sviluppo e gestione dei siti web dell'Ufficio Idrografico Regionale e dell'Osservatorio delle Acque nonché sviluppo delle applicazioni software per le analisi meteorologiche;
- Attività connessa all'attuazione del Programma Europeo INTERREG IIB – MEDOCC – Progetto SEDEMED – Siccità e desertificazione nel bacino del Mediterraneo, in particolare relativi alla realizzazione di “prodotti applicativi per l'analisi dei fenomeni piovosi, alla modellazione della trasformazione afflussi-deflussi in condizioni di estrema variabilità e all'organizzazione unitaria dei risultati nel sistema informativo pluvio-meteo-idrologico dell'Ufficio Idrografico Regionale”;
- Attività connessa all'attuazione del Programma MEDOCC – Progetto SEDEMED II al fine della “definizione di sistemi e metodi atti a fornire dati pluvio-meteorologici di qualità omogenea e condivisa, così da strutturare le informazioni secondo protocolli comuni che ne consentano lo scambio e l'integrazione in modelli di analisi a varia scala nonché all'organizzazione unitaria dei risultati nel sistema informativo pluvio-meteorologico”;



◦ Attività connesse all’attuazione della L.267/98 e in particolare “il potenziamento e l’aggiornamento della banca dati per consentire l’integrazione di eventuali ulteriori strati informativi necessari a caratterizzare la struttura meteo-idrologica regionale attraverso lo studio, l’analisi e lo sviluppo degli eventi di particolare intensità che hanno interessato l’isola a partire dagli anni 20 e in particolare le curve di deflusso ed il relativo raffronto con gli afflussi; l’applicazione della modellistica e l’ulteriore sviluppo degli studi finalizzati alla caratterizzazione delle precipitazioni e delle loro dinamiche spazio-temporali anche in tempo reale.

A seguito dell’assunzione a tempo determinato, egli ha ricoperto i seguenti ruoli:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Settore Osservatorio delle Acque dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, giusta nota prot. 2469 del 02/07/2008 del Dirigente del Settore;
- Gestione della piattaforma di e-learning DO.CE.BO, nell’ambito del progetto europeo INTERREG IIIB – MEDOCC – ARCHIMED;
- Disposizione di incarico, giusto DDS Servizio 2 – Osservatorio delle Acque prot. n. 38062 del 01/01/2010, al fine di curare le attività di carattere informatico previste dal progetto MEDIWAT;
- Responsabile del Procedimento relativamente alle voci di spesa B.02 e D della Perizia di Spesa del Servizio II - Osservatorio delle Acque, giusta nota del Dirigente del Servizio prot. n. 41106 del 25/10/2010;
- consulente esperto per la Regione Siciliana, da inserire nel Gruppo di Lavoro per la verifica di cui all’OPCM 3721/2008 per l’acquisizione codici sorgente Experience per la trasformazione in Open Source, capofila Regione Basilicata;
- referente per le procedure di rilevamento geografico giusta nota prot. n. 26783 del 07/06/2011 del Dirigente del Servizio 2 – Osservatorio delle Acque;
- Dal 2013, componente, in rappresentanza della Regione Siciliana, del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa di ISPRA, Gruppo 3 “Pubblicazione e diffusione dei dati”;
- assistente del Direttore dell’esecuzione del Contratto ai sensi del comma 3 dell’art 300 del DPR 207/2010, per le verifiche ed il controllo funzionale degli apparati



hardware, software e di trasmissione delle stazioni, dei ripetitori e del CED in fase di installazione e a regime, nell'ambito dell'appalto per la "Fornitura in opera di apparecchiature per il rilevamento dei dati idrologici e servizio di assistenza tecnica per l'avviamento funzionale e l'esercizio a regime per l'aggiornamento e potenziamento della rete idrometrica regionale in telemisura per i corsi d'acqua del Distretto idrografico della Sicilia" – PO FESR 2007.2013 – Linea d'intervento 2.2.1.3. – CIG: 427129829D, DDS n. 1209/2013;

- Valutatore di Centro Funzionale-settoreidro: adempimenti connessi alla valutazione degli effetti al suolo connessi a fenomeni meteorologici e finalizzata dell'emissione degli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica a seguito di attestazione da parte del Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale – Via Vitorchiano, 2 Roma;

- tutor aziendale per tirocinio formativo universitario presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (nota prot. 1027 del 11/01/2017);

- Supporto Interno al R.U.P. per intervento "Lavori di riefficientamento del corso d'acqua Fiume San Leonardo (CT) per un tratto di lunghezza di 7,3 km" – D.S.G. n. 105 del 29/10/2019 – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

- Addetto antincendio a seguito dell'accertamento di idoneità eseguito dall'apposita Commissione presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo e registrato con verbale n. 459 del 11/06/2014, rilasciato il 16/06/2014;

- Attuazione e implementazione delle direttive comunitarie in materia di acque (Direttiva quadro 2000/60, dir. 91/271) con particolare riferimento alla pianificazione di livello distrettuale, attraverso le attività di analisi per la stesura del Piano di Gestione del Distretto Idrografico Sicilia e per gli adempimenti connessi alla reportistica verso la Commissione Europea (report WFD, POM, UWWTD artt.15 e 17, EQSD);

- Attività di gestione degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di Licata, Favara e Realmonte, in qualità di Amministratore giudiziario delegato, nell'ambito degli adempimenti connessi al provvedimento di sequestro preventivo



di cui ai procedimenti n. 1070/16 R.G.N.R. e n. 1060/16 R.G. GIP, nel periodo compreso tra il 29/10/2017 e il 07/11/2019;

- Gestione dei processi di partecipazione pubblica connessi alla redazione del piano di gestione, con particolare riferimento agli attori del Servizio Idrico Integrato;
- Attività finalizzata alla verifica dell'implementazione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, così come definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico, attraverso la ricognizione e l'analisi degli interventi programmati all'interno dei Piani d'Ambito delle ATI della Sicilia;
- Attività connessa alla redazione e aggiornamento del Piano Regolatore Generale Acquedotti;
- Incarico per la creazione banca dati documentale dei titoli di derivazione in qualità di R.U.P., nell'ambito del Programma Operativo Ambiente FSC 2014-2020, Linea di Azione 2.3.1 - Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici;
- Attività correlata alla realizzazione degli interventi nell'ambito del Programma Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – Linea d'azione 2.2.1 - Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto;
- Attività connesse all'implementazione del Centro di Documentazione sulle Acque in Sicilia;
- Attività connesse al coordinamento dei Contratti di fiume;
- Consulente Tecnico di Parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato per i contenziosi in difesa della Regione Siciliana presso il Tribunale delle Acque Pubbliche.

e) Il sig. **Ignazio Ferraro** ha cominciato a rendere la propria attività in favore della Regione con contratto di collaborazione:

- Regione Siciliana - Ufficio Idrografico della Presidenza, contratto di collaborazione scientifica coordinata e continuativa stipulato in data 09/12/2003 Rep. n.71, ai sensi dell'art.3 della L.R. 31 agosto 1998, n.14 "Norme in materia di Protezione



Civile”. Il contratto, che prevedeva inizialmente una durata di 6 mesi, è stato più volte prorogato, senza soluzione di continuità, fino alla data del 30/06/2007.

In tale ambito egli ha svolto i seguenti ruoli: supporto tecnico-scientifico necessario per le attività di monitoraggio inerenti la rete freaticometrica, i rilievi e gli accertamenti idrogeologici in situ da svolgersi anche con l’ausilio di apparecchiature geofisiche; supporto per le attività necessarie alla collocazione, all’avviamento ed al collaudo della strumentazione scientifica e di rilevamento da utilizzare nei fori freaticometrici oggetto di studio ed, in particolare, degli apparati di telerilevamento per il controllo delle acque sotterranee; supporto per le attività necessarie all’avviamento delle reti di rilevamento e sorveglianza e del sistema di monitoraggio meteoidropluviometrico quale strumento per lo svolgimento dell’attività conoscitiva, nonché di allerta, previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici e per fronteggiare le crisi idriche nelle aree a rischio di siccità; accertamenti idrologici dei bacini idrografici finalizzati, anche, al potenziamento ed ampliamento della banca dati;

- Regione Siciliana - Settore Osservatorio delle Acque dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di collaborazione scientifica coordinata e continuativa stipulato in data 04/07/2007 Rep.n.239, ai sensi dell’art.3 della L.R. 31 agosto 1998, n.14 “Norme in materia di Protezione Civile”, avente decorrenza dal 05/07/2007 e concluso alla data del 31/12/2007.

La prestazione svolta è stata la seguente: studi, analisi e sviluppo di dati ed informazioni idrologiche sugli eventi di particolare intensità che hanno interessato i bacini idrografici dell’Isola, ricerche, indagini ed, in generale, attività di monitoraggio e controllo funzionali alla realizzazione, organizzazione e gestione delle reti di rilevamento e sorveglianza in previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e di siccità nel territorio regionale e del relativo sistema informativo meteoidropluviometrico, nonché supporto all’avviamento, organizzazione e gestione del Centro Funzionale Regionale di competenza per il rischio idraulico ed idrogeologico nell’ambito del sistema di Protezione Civile.

Il primo contratto a tempo determinato risale all’anno 2008:



- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di lavoro subordinato part-time ed a tempo determinato per n.25 ore settimanali, categoria D posizione economica D1 – Funzionario (nota dell’Agenzia prot. n.13247 del 15/04/2008), stipulato in data 16/04/2008 ed avente scadenza al 31/12/2008; il contratto, che con nota dell’Agenzia prot. n.50560 del 31/12/2008 è stato trasformato a tempo pieno per n.36 ore settimanali, è stato oggetto di diverse proroghe, senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2009 (data di chiusura dell’Agenzia per effetto dell’art.9 della L.R. 16 dicembre 2008, n.19) e specificatamente: art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2008, n.25, proroga al 31/03/2009; art.2, comma 1 della L.R. 3 aprile 2009, n.4, proroga al 30/04/2009; art.37, comma 1 della L.R. 14 maggio 2009, n.6, proroga al 31/12/2009;
- Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per n.36 ore settimanali, categoria D posizione economica D1 – Funzionario (art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009, n.13) dal 01/01/2010 al 31/12/2020, oggetto di diverse proroghe senza soluzione di continuità e specificatamente: art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009, n.13, proroga al 31/03/2010; art.2, comma 1 della L.R. 1 aprile 2010, n.8, proroga al 30/04/2010; art.51, comma 6 della L.R. 12 maggio 2010, n.11, proroga al 31/12/2010; art.1, comma 1, lettera c) della L.R. 29 dicembre 2010, n.24, proroga al 31/12/2011; art.2, comma 1, lettera c) della L.R. 10 gennaio 2012, n.5, proroga al 31/03/2012; art.2, comma 1 della L.R. 11 aprile 2012, n.23, proroga al 30/04/2012; art.5, comma 1, lettera c) della L.R. 9 maggio 2012, n.26, proroga al 31/12/2012; art.1, comma 1 della L.R. 22 gennaio 2013, n.5, proroga al 30/04/2013; art.36, comma 1 della L.R. 15 maggio 2013, n.9, proroga al 31/07/2013; art.1, comma 1 della L.R. 7 agosto 2013, n.14, proroga al 31/12/2013; art.32, comma 4 della L.R. 28 gennaio 2014, n.5, proroga al 31/12/2016; art.3, comma 9 della L.R. 29 dicembre 2016, n.27, proroga al 31/12/2018; art.26, comma 3 della L.R. 8 maggio 2018, n.8, proroga al 31/12/2019; art.1, comma 2 della L.R. 14 dicembre 2019, n.26, proroga al 31/12/2020;



Nel periodo in cui ha lavorato in qualità di lavoratore subordinato, il ricorrente ha ricoperto i seguenti incarichi:

- Nomina di progettista per la ottimizzazione dei sistemi di monitoraggio nelle dighe in Sicilia, con particolare riferimento alla strumentazione idrometrica di valle (nota prot. n.14763 del 30/04/2010 del Dirigente del Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti);
- Nomina di componente del gruppo di progettazione incaricato di curare le attività tecnico-scientifiche al fine dello svolgimento e l'attuazione del progetto integrato RISMED "Programma per la salvaguardia, la razionalizzazione e l'uso efficiente delle risorse idriche"_subprogetto "WATER AND LAND LEGACY (WALL)", nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro relativo all'area del Mediterraneo che disciplina l'attuazione del "Programma di sostegno alla cooperazione regionale" finanziato dal CIPE (disposizione prot. n.38059 del 01/10/2010 del Dirigente del Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti);
- Nomina di componente del gruppo di progettazione incaricato di curare le attività tecnico-scientifiche al fine dello svolgimento e l'attuazione del progetto integrato "Progetto per la riqualificazione ambientale del bacino di Scutari (RIVA)", nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro relativo all'area del Mediterraneo che disciplina l'attuazione del "Programma di sostegno alla cooperazione regionale" finanziato dal CIPE (disposizione prot. n.38060 del 01/10/2010 del Dirigente del Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti);
- Nomina di Consulente tecnico di parte per conto del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nel ricorso al TRAP promosso da Lo Cascio Silvana c/o Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici (nota prot. n.25636 del 27/05/2011 del Dirigente del Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti);
- Nomina di componente del gruppo di lavoro incaricato di curare le attività di supporto all'area tecnico-scientifica previste dal progetto "Sustainable management of



environmental issues related to water stress in Mediterranean islands (ME-DIWAT)” nell’ambito del programma transnazionale di cooperazione territoriale europea denominato “PROGRAMME MED – L’Europe en Méditerranée” (disposizione prot. n.3081 del 20/01/2012 del Dirigente del Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti);

- Nomina di componente della Commissione Tecnico-Scientifica istituita per valutare la conformità dei risultati resi e vigilare sull’esecuzione delle attività oggetto di alcune convenzioni stipulate tra il Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e l’Università degli Studi di Palermo, l’Università degli Studi di Catania e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aventi ad oggetto: 1) studi applicativi e ricerche volti all’organizzazione ed aggiornamento del reticolo idrografico; 2) studi e ricerche volti alla realizzazione del sistema informativo idromorfologico; 3) studi e ricerche volti alla riclassificazione dei corpi idrici sotterranei ai fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo delle acque sotterranee (D.D.S. n.1665 del 30/09/2013 del Dirigente del Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti);

- Nomina di componente del gruppo di lavoro istituito per : 1) valutare, in fase previsionale, i probabili effetti al suolo associati a scenari di eventi pluviometrici critici attraverso l’applicazione dei modelli di propagazione idraulica per le aree a valle di sezioni strumentate e per le quali sono noti i necessari parametri morfologici ed idraulici; 2) valutare la corrispondenza dell’evento in corso con lo scenario idraulico previsionale e provvedere alle eventuali rielaborazioni; 3) definire le azioni ed i relativi programmi di intervento necessari a consentire le suddette valutazioni per tutte le aree potenzialmente soggette a criticità idraulica interessate dai principali corsi d’acqua dell’Isola (nota prot. n.38415 del 03/10/2013 del Dirigente del Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti);

- Componente del “Gruppo di lavoro n.4 – Annali Idrologici del Tavolo Nazionale di Idrologia Operativa”, istituito nell’anno 2013 presso l’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) e dedicato alla redazione delle Linee Guida per la redazione dei nuovi Annali Idrologici;



- Nomina di componente del gruppo di lavoro istituito per l'elaborazione ed emissione del bollettino di valutazione per il preannuncio e previsione degli effetti al suolo relativamente al rischio idraulico, per le finalità e le funzioni tecniche della Sala di Vigilanza Idrologica facente parte integrante del "Centro di competenza regionale per la prevenzione e la previsione del rischio idraulico" i cui compiti e le cui funzioni sono state attribuite per effetto del D.P. n.6 del 28/01/2013 al Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (D.D.S. n.130 del 17/02/2014 del Dirigente del Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti);
- Nomina di "Addetto al primo soccorso" e di "Addetto alla prevenzione incendi" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n.1592 del 08/10/2014);
- Nomina di Consulente tecnico di parte per conto del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nel ricorso al TRAP promosso da Borzi Pasquale c/o Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità (nota prot. n.13604 del 25/03/2016 del Dirigente del Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti);
- Nomina di Consulente tecnico di parte per conto del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nel ricorso al TRAP promosso da Gozzo Giuseppe c/o Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (nota prot. n.22429 del 20/05/2016 del Dirigente del Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti);
- Nomina di "Addetto al primo soccorso" e di "Addetto alla prevenzione incendi" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n.1719 del 10/11/2016);
- Nomina di componente del gruppo di progettazione per la realizzazione dell'intervento "Sviluppo e gestione di un sistema informativo integrato dei prelievi e degli scarichi nei corpi idrici superficiali e sotterranei" nell'ambito del PO FESR 2014-2020 Azione 6.4.2 (nota prot. n.48531 del 16/11/2016 del Dirigente del



Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti);

- Nomina di componente del gruppo di progettazione per la realizzazione dell'intervento "Studi per l'analisi del bilancio idrologico in regime di magra" nell'ambito del PO FESR 2014-2020 Azione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia codice F2Mo (nota prot. n.54122 del 21/12/2016 del Dirigente del Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti);

- Nomina di componente del gruppo di progettazione del "Servizio di manutenzione della rete idrografica regionale in telemisura" (Decreto n.583/2017 del Dirigente del Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti);

- Nomina di Responsabile del Procedimento e referente tecnico dell'Accordo di collaborazione Scientifica tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali dell'Università degli Studi di Palermo (oggi Dipartimento di Idraulica) ed il Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per "Attività di studio per il monitoraggio idrologico e l'elaborazione delle scale di deflusso" per un importo di € 80.000,00 (nota prot. n.19921 del 18/05/2018 del Dirigente del Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti);

- Nomina di co-progettista per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione della rete di monitoraggio quantitativo delle acque sotterranee" nell'ambito del PO FESR 2014-2020 Azione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia codice F10St (nota prot. n.23929 del 12/06/2018 del Dirigente del Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti);

- Nomina di Consulente tecnico di parte per conto dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (AdB) nel ricorso al TRAP promosso da "Taormina Angelo e altri c/o Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (nota prot. n.7620 del 29/10/2019 del Segretario Generale dell'AdB);



- Nomina di Consulente tecnico di parte per conto dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (AdB) nel ricorso al TRAP promosso da Madonia Salvatore + 1 c/o AdB (nota prot. n.5094 del 17/04/2020 del Segretario Generale dell'AdB);
- Nomina di Consulente tecnico di parte per conto dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (AdB) nel ricorso al TRAP promosso da Mario Orlando e Figli srl + 1 c/o AdB (nota prot. n.10901 del 25/08/2020 del Segretario Generale dell'AdB);
- Nomina di componente del gruppo di lavoro istituito per la redazione del progetto di Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia (nota prot. n.13527 del 12/10/2020 del Dirigente del Servizio 1 – Tutela delle Risorse Idriche dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia);
- Nomina di Addetto antincendio protempore” dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (nota prot. n.1404 del 01/02/2021 del Dirigente dell'Area 1- Affari Generali dell'AdB);
- Nomina di Addetto al primo soccorso protempore” dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (nota prot. n.1406 del 01/02/2021 del Dirigente dell'Area 1- Affari Generali dell'AdB);
- Nomina di Funzionario incaricato in merito al procedimento penale n.5119/2018 R.G.N.R. e n.1918/2019 R.G.G.I.P. a carico d Pace Antonino e altri nell'ambito del quale la Regione Sicilia è stata citata quale responsabile civile (nota prot. n.6960 del 05/05/2021 del Segretario Generale dell'AdB);
- Nomina di Funzionario incaricato per conto dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (AdB) nel ricorso al TRAP promosso da Sinatra Gaetano c/o AdB (nota prot. n.20210 del 16/12/2021 del Segretario Generale ad interim dell'AdB).

Il ricorrente ha sottoscritto il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, categoria D posizione economica D1 – Funzionario in data 01/12/2020 e decorrente dal 01/01/2021, a seguito di bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di numero 277 unità complessive di personale ai sensi



dell'art.32 della L.R. 05/2014 e del D.Lgs. 25/05/2017, n.75. Anche a seguito di tale evento ha continuato a svolgere l'attività alla stessa maniera del passato.

f) Il sig. **Filippo Guarresi** ha iniziato a prestare attività lavorativa in favore della Regione Siciliana nel 2002, in particolare:

- Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i. ha stipulato contratto di Collaborazione Tecnica a far data dal 09/10/2002 rep. n. 21 con il Servizio Tecnico Idrografico Regionale, poi Ufficio Idrografico Regionale - Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, poi A.R.R.A., a cui si sono susseguite continue proroghe fino al 30.06.2007; con rep. n. 227 del 04/07/2007 dal 05/07/2007 fino al 31/12/2007.

Il rapporto è mutato formalmente nel 2008:

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di lavoro subordinato part time ed a tempo determinato stipulato in data 16.04.2008, categoria C posizione economica C1 – Istruttore, con scadenza al 31/12/2008; con nota dell'Agenzia prot. n. 50560 del 31/12/2008 è stato trasformato in full time prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2009 (data di chiusura dell'Agenzia – art.9 della L.R. 16 dicembre 2008, n.19) e specificatamente: art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2008, n.25, proroga al 31/03/2009; art.2, comma 1 della L.R. 3 aprile 2009, n.4, proroga al 30/04/2009; art.37, comma 1 della L.R. 14 maggio 2009, n.6, proroga al 31/12/2009;

- Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, categoria C posizione economica C1 – Istruttore (art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009, n.13) dal 01/01/2010 al 31/12/2019, oggetto di diverse proroghe senza soluzione di continuità e specificatamente: art. 1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009 n. 13, proroga al 31.03.2010; art. 2, comma 1 della L.R. 01 aprile 2010 n. 8, proroga al 30.04.2010; art.51, comma 6 della L.R. 12 maggio 2010, n.11, proroga al 31/12/2010; art.1, comma 1, lettera c) della L.R. 29 dicembre 2010, n.24, proroga al 31/12/2011; art.2, comma 1, lettera



c) della L.R. 10 gennaio 2012, n.5, proroga al 31/03/2012; art.2, comma 1 della L.R. 11 aprile 2012, n.23, proroga al 30/04/2012; art.5, comma 1, lettera c) della L.R. 9 maggio 2012, n.26, proroga al 31/12/2012; art.1, comma 1 della L.R. 22 gennaio 2013, n.5, proroga al 30/04/2013; art.36, comma 1 della L.R. 15 maggio 2013, n.9, proroga al 31/07/2013; art. 1, comma 1 della L.R. 7 agosto 2013, n.14, proroga al 31/12/2013; art.32, comma 4 della L.R. 28 gennaio 2014, n.5, proroga al 31/12/2016; art.3, comma 9 della L.R. 29 dicembre 2016, n.27, proroga al 31/12/2018; art.26, comma 3 della L.R. 8 maggio 2018, n.8, proroga al 31/12/2019; art.1, comma 2 della L.R. 14 dicembre 2019, n.26, proroga al 31/12/2020.

L'assunzione è avvenuta a tempo indeterminato, presso la Presidenza - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, nella categoria c/1, istruttore, con contratto stipulato in data 25.11.2020 e decorrente dal 01/01/2021, a seguito di bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di numero 277 unità complessive di personale ai sensi dell'art.32 della L.R. 05/2014 e del D.Lgs. 25/05/2017, n.75.

Il ricorrente si trova in servizio presso l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia a seguito nota prot. n.63438 del 05.06.2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con la quale è stata disposta la mobilità straordinaria del personale regionale del comparto non dirigenziale – cat. C e D proveniente dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Da quando egli presta attività per l'Amministrazione, è stato adibito ai seguenti compiti:

- Accertamenti idrologici e geomorfologici nei corsi d'acqua e nelle sorgenti, esecuzione di misure di portata, rilievi di piena, verifica funzionale degli impianti della rete di rilevamento idropluviotermometrica in TLM e della rete idropluviotermografica, dall'anno 2002;
- Collaboratore Tecnico alla DL nell'ambito dei "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti di rilevamento della rete meteo-idropluviometrica tradizionale e in telemisura dislocati nei quattro versanti della Sicilia Settentrionale-Centro/OccidentaleCentro/Meridionale-Orientale, nonché per la sistemazione e regolarizzazione delle sezioni di misura di portata sulle aste dei corsi



d'acqua della Sicilia” per l'anno 2011; • RUP per l'attuazione delle attività connesse alla voce di spesa “A” della perizia di spesa per l'anno 2011 DDG1009 dell'11/07/11 “Funzionamento rete di rilevamento idropluviometrica tradizionale e scorte di magazzino”; • Supporto alla DL con incarico di Ispettore di cantiere nell'ambito dei “lavori di manutenzione straordinaria e aggiornamento funzionale della rete di rilevamento meteo-idropluviometrica in telemisura delle grandezze idrologiche del Distretto Idrografico della Sicilia” approvato con D.D.S n.2478 del 28.12.2012; • Supporto alle attività del RUP nell'ambito dei “lavori urgenti di de-localizzazione di impianti di rilevamento della rete meteoidropluviometrica dell'Osservatorio delle Acque, ivi comprese le opere a supporto e protezione degli stessi e la loro risistemazione sul nuovo sito” per l'anno 2012; • Supporto alle attività del RUP nell'ambito dei “lavori di somma urgenza per l'adeguamento del sistema di protezione da mancata erogazione rete elettrica della sala di vigilanza dell'Osservatorio delle Acque” per l'anno 2012; • Supporto alle attività del RUP nell'ambito dei “lavori straordinari di sistemazione e regolarizzazione delle sezioni di alveo in corrispondenza degli impianti di rilevamento idrografico in tlm finalizzati all'attivazione del Centro Funzionale di Protezione Civile nei tre versanti della Sicilia” per l'anno 2013; • Collaboratore Tecnico alla DL nell'ambito dei “lavori di sistemazione, decespugliamento e regolarizzazione delle sezioni di misura di portata sulle aste dei corsi d'acqua in corrispondenza di impianti di rilevamento di livello nella Sicilia Occidentale, Sicilia CentroMeridionale e Sicilia Orientale” per l'anno 2013; • Progettista nell'ambito della “Fornitura ed installazione di sensori di livello a valle degli invasi del Distretto Idrografico della Sicilia, ai sensi della Circolare Ministeriale LL.PP. n 1125/86” nell'anno 2015; • Collaboratore tecnico alla DL nell'ambito della “Fornitura ed installazione di sensori di livello a valle degli invasi del Distretto Idrografico della Sicilia, ai sensi della Circolare Ministeriale LL.PP. n 1125/86”, nell'anno 2015; • Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento dell'Incarico di “Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria” del personale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, nell'anno 2020; • Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento dei “Lavori di



manutenzione ordinaria e riparazioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 9/4/2008 della sala videoconferenze dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di via G. Bonsignore n. 1 Palermo”, nell'anno 2020; • Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento dell'“Incarico professionale per il rinnovo periodico del certificato di conformità antincendio dei locali dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e la redazione degli atti necessari alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo”, nell'anno 2020; • Responsabile Unico del Procedimento per le azioni finalizzate all'intervento di manutenzione idraulica di alcuni tratti dell'alveo del fiume Risicone, nel Comune di Francofonte (SR), nell'anno 2021; • Direttore dei Lavori per l'intervento “Lavori di riefficientamento del Fiume Delia a valle della Diga Trinità per tratti la cui estensione complessiva è di circa 15.7 Km”, nell'anno 2021. • CTP contenzioso Bruno Vito c/Autorità di Bacino, per l'anno 2020; • CTP contenzioso Calderaro Antonio c/Autorità di Bacino, per l'anno 2020; • CTP contenzioso Giambalvo Vincenzo c/Autorità di Bacino, per l'anno 2020; • CTP contenzioso Provenzano Giuseppe c/Autorità di Bacino, per l'anno 2021; • CTP contenzioso Di Gesù Francesco c/Autorità di Bacino, per l'anno 2021.

g) Il sig. **Gianluca La Placa** ha stipulato il primo contratto con la convenuta nel 2002, in qualità di collaboratore. Precisamente:

- Presidenza – Servizio Tecnico Idrografico Regionale (poi Ufficio Idrografico Regionale della Presidenza, poi Settore Osservatorio delle Acque dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque)

Contratto di collaborazione scientifica per l'espletamento di attività di studi applicativi e ricerche per l'avviamento del sistema di rilevamento e sorveglianza in previsione e prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio regionale, di cui al programma di potenziamento previsto dall'art. 2 della Legge n. 267/98.

Successivamente, il ricorrente è stato assunto come lavoratore dipendente:

- dal 16/04/2008 al 31/12/2008, presso l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque
- Settore Osservatorio delle Acque, Funzionario Direttivo D1, ai sensi dell'art. 7 comma 10 L.R. n. 2 del 08/02/2007;



- dal 01/01/2009 al 31/12/2009, presso l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque
- Settore Osservatorio delle Acque, Funzionario Direttivo D1, in forza delle norme già citate (art. 1 comma 6 L.R. n. 25 del 29/12/2008; art. 2 comma 1 L.R. n. 4 del 03/04/2009; art. 37 comma 1 L.R. n. 6 del 14/05/2009);
- nel periodo 01/01/2010 – 31/12/2020, presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, Funzionario Direttivo D1, in forza delle seguenti norme:
 - anno 2010 (art. 1 comma 6 L.R. n. 13 del 29/12/2009)
 - anno 2011 (art. 1 comma 1 lettera c L.R. n. 24 del 29/12/2010)
 - anno 2021 (art. 2 comma 1 lettera c L.R. n. 5 del 10/01/2012; art. 2 comma 1 L.R. n. 23 del 11/04/2012; art. 5 comma 1 lettera c L.R. n. 26 del 09/05/2012)
 - anno 2013 (art. 1 comma 1 L.R. n. 5 del 22/01/2013; art. 36 comma 1 L.R. n. 9 del 15/05/2013; art. 1 comma 1 L.R. n. 14 del 07/08/2013)
 - anni 2014-2016 (art. 32 comma 4 L.R. n. 5 del 28/01/2014)
 - anni 2017-2018 (art. 3 comma 9 L.R. n. 27 del 29/12/2016)
 - anno 2019 (art. 26 comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

La stabilizzazione è avvenuta nel gennaio 2021, presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, Funzionario Direttivo D1, mediante concorso per “l’assunzione a tempo indeterminato di n. 277 unità complessive del personale ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75, in categoria D – categoria C – categoria B”, approvato con D.D.G. n. 7850 del 21/11/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale.

Il sig. La Placa, in forza dei contratti di collaborazione, ha rivestito i compiti che si descrivono:

- 1) Espletamento di attività di monitoraggio e controllo funzionali alla realizzazione, organizzazione e gestione delle reti di rilevamento e sorveglianza in previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e di siccità nel territorio regionale e del relativo sistema informativo meteoidropluviometrico polifunzionale, nonché all’avviamento, organizzazione e gestione del Centro Funzionale.
- 2) Gestione tecnico-amministrativa di progetti a livello comunitario su attività di studi e ricerche e monitoraggio dei fenomeni estremi, quali siccità e desertificazione, con conseguente riduzione delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

A seguito dell’assunzione a tempo determinato, il ricorrente ha espletato i seguenti compiti:

16.04.2008 – 27.09.2016

- 1) Espletamento di attività di monitoraggio e controllo funzionali alla realizzazione, organizzazione e gestione delle reti di rilevamento e sorveglianza in previsione e



prevenzione del rischio idrogeologico e di siccità nel territorio regionale e del relativo sistema informativo meteoidropluviometrico polifunzionale, nonché all'avviamento, organizzazione e gestione del Centro Funzionale.

2) Gestione tecnico-amministrativa di progetti a livello comunitario, nazionale e regionale su attività di studi e ricerche e monitoraggio dei fenomeni estremi, quali siccità e desertificazione, con conseguente riduzione delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

3) Supporto per la redazione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico Sicilia.

4) Monitoraggio idromorfologico dei corpi idrici significativi nell'ambito del Piano di Gestione del Distretto Idrografico Sicilia.

5) Espletamento dell'attività in sala vigilanza meteo-climatica in regime H24, quale centro di competenza per il rischio idraulico, in ottemperanza agli avvisi di criticità emessi dai Dipartimenti di Protezione Civile Nazionale e Regionale.

Ruoli svolti:

1) Referente per la Regione Siciliana al tavolo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con riferimento a quanto previsto dal decreto del MATTM n. 341/STA del 30/05/2016, al fine di applicare la sperimentazione e validare la metodologia per la classificazione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e artificiali fluviali e lacustri, nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia.

2) Componente del gruppo di lavoro n. 5 "misure di portata, scale di deflusso" per la predisposizione di un documento recante linee guida per la misura della portata e l'elaborazione della scala di deflusso in alvei naturali, definito nell'ambito del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa istituita dall'ISPRA.

Nel periodo 28.09.2016 – 19.10.2016

Predisposizione della bozza di decreto per il rilascio di nuove autorizzazioni rinnovi e/o modifiche ad impianti fissi e mobili di recupero e/o smaltimento di rifiuti, con le modalità dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06.

Dal 20.10.2016

1) Redazione delle istruttorie e predisposizione dei decreti per l'autorizzazione allo scarico dei reflui urbani degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio Idrico Integrato.

2) Redazione dei pareri sui progetti relativi agli impianti di depurazione e/o alle reti fognarie, di cui alla Circolare Assessoriale n. 23095 del 12/06/2014.

Nell'esecuzione dei compiti sin qui descritti, egli ha ricoperto i seguenti ruoli:

1) Consulente Tecnico di Parte della Regione Siciliana nell'ambito del contenzioso tra la SLED Costruzioni Generali S.p.A. ed il Dipartimento Regionale dell'Acqua



e dei Rifiuti per l'appalto relativo alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dell'impianto di dissalazione, dell'impianto fotovoltaico e degli interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica nell'isola di Lipari (incarico del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n. 10073 del 12/03/2018).

2) Consulente Tecnico di Parte della Regione Siciliana nell'ambito del contenzioso tra il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e l'RTI C. Lotti - FC & RR Associati S.r.l. per l'appalto relativo alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori per l'esecuzione delle opere del ciclo integrale dell'acqua nelle isole del Comune di Lipari (incarico del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n. 49418 del 27/11/2017).

3) Componente del gruppo di lavoro per la delimitazione degli agglomerati di cui alla direttiva 91/271/CEE ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, in attuazione al protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario Unico per la depurazione ed il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti stipulato in data 17/11/2020 (incarico del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n. 26268 del 05/07/2021).

4) Componente del tavolo tecnico per determinare la proposta di indennizzo ex art. 21 quinquies L. 241/90 in favore della Società Termomeccanica Ecologica S.p.A. di cui alla sentenza del TAR Sicilia – Palermo sez. II – n. 241/17, emessa nel giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 878/15 del TAR Sicilia – Palermo, relativa alla procedura di project financing per la “progettazione, costruzione e gestione di un impianto di dissalazione di acque marine per uso potabile, uno nell'isola di Lampedusa ed uno nell'isola di Linosa” e “progettazione, costruzione e gestione di un impianto di dissalazione di acqua marina per uso potabile nel territorio dell'isola di Pantelleria”, (incarico del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con D.D.G. n. 862 del 12/08/2020, modificato con D.D.G. n. 766 del 26/07/2021).

5) Componente del tavolo tecnico per determinare la proposta di indennizzo ex art. 21 quinquies L. 241/90 in favore della Società Termomeccanica Ecologica S.p.A. di cui alla Sentenza del n. 479/17, emessa dal CGA nell'ambito del giudizio R.G. n. 526/2016, relativo alla procedura di project financing per la “progettazione, costruzione e gestione di un impianto di dissalazione di acque marine per uso potabile nel territorio dell'isola di Salina – ME” (incarico del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con D.D.G. n. 863 del 12/08/2020, modificato con D.D.G. n. 767 del 26/07/2021).

6) Componente del tavolo tecnico per la materia concernente il “servizio idrico integrato”, nell'ambito della procedura EUPILOT 9722/20/ENVI relativo



all'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia (incarico del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n. 8769 del 01/03/2021).

7) Direttore per la fase di esecuzione del contratto, relativo al servizio di dissalazione nell'isola di Vulcano (determina del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 42 del 15/09/2021).

h) La sig.ra **Francesca Lena** ha iniziato a lavorare per l'Amministrazione con contratti di Collaborazione:

- Servizio tecnico Idrografico della Presidenza, contratto di collaborazione tecnica coordinata e continuativa. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 legge 183/1989 e ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i., ha stipulato, in data 27.03.2003 rep. n. 35, contratto di Collaborazione Tecnica - Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, contratto di Collaborazione Tecnica nell'ambito del Programma INTERREG III – MEDOCC – PROGETTO SEDEMED con scadenza 22.03.2004 a cui è susseguita una proroga al 31.10.2004 con rep. n. 74 del 26.03.2004; in data 29.10.2004 rep. n. 109 ha stipulato con l'Ufficio Idrografico Regionale - Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, contratto di Collaborazione Tecnica nell'ambito del Programma INTERREG III – MEDOCC – PROGETTO SEDEMED II con decorrenza 01.11.2004 e scadenza 30.10.2005 a cui è susseguita una proroga al 30.06.2006 rep. n. 146 del 31.10.2005; a seguito dell'istituzione dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, avvenuta con L.R. n. 19 del 22.12.2005 art. 7, che prevede, tra l'altro, il trasferimento di tutti i compiti istituzionali al nuovo Ente, è stata effettuata un'ulteriore proroga fino al 30.09.2006 con rep. n. 2 del 25/07/2006.

Successivamente, la ricorrente è stata invitata a sottoscrivere contratti di lavoro dipendente:

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di lavoro subordinato part-time ed a tempo determinato stipulato in data 16.04.2008, categoria C posizione economica C1 – Istruttore, con scadenza al 31/12/2008; con nota dell'Agenzia prot. n. 50560 del 31/12/2008 è stato trasformato in full-time prorogato, senza soluzione



di continuità, fino al 31/12/2009 (data di chiusura dell'Agenzia – art.9 della L.R. 16 dicembre 2008, n.19) e specificatamente: art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2008, n.25, proroga al 31/03/2009; art.2, comma 1 della L.R. 3 aprile 2009, n.4, proroga al 30/04/2009; art.37, comma 1 della L.R. 14 maggio 2009, n.6, proroga al 31/12/2009;

- Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, categoria C posizione economica C1 – Istruttore (art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009, n.13) dal 01/01/2010 al 31/12/2019, oggetto di diverse proroghe senza soluzione di continuità e specificatamente: art. 1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009 n. 13, proroga al 31.03.2010; art. 2, comma 1 della L.R. 01 aprile 2010 n. 8, proroga al 30.04.2010; art.51, comma 6 della L.R. 12 maggio 2010, n.11, proroga al 31/12/2010; art.1, comma 1, lettera c) della L.R. 29 dicembre 2010, n.24, proroga al 31/12/2011; art.2, comma 1, lettera c) della L.R. 10 gennaio 2012, n.5, proroga al 31/03/2012; art.2, comma 1 della L.R. 11 aprile 2012, n.23, proroga al 30/04/2012; art.5, comma 1, lettera c) della L.R. 9 maggio 2012, n.26, proroga al 31/12/2012; art.1, comma 1 della L.R. 22 gennaio 2013, n.5, proroga al 30/04/2013; art.36, comma 1 della L.R. 15 maggio 2013, n.9, proroga al 31/07/2013; art. 1, comma 1 della L.R. 7 agosto 2013, n.14, proroga al 31/12/2013; art.32, comma 4 della L.R. 28 gennaio 2014, n.5, proroga al 31/12/2016; art.3, comma 9 della L.R. 29 dicembre 2016, n.27, proroga al 31/12/2018; art.26, comma 3 della L.R. 8 maggio 2018, n.8, proroga al 31/12/2019; art.1, comma 2 della L.R. 14 dicembre 2019, n.26, proroga al 31/12/2020.

Il rapporto, alla stregua degli altri ricorrenti, è stato stabilizzato a seguito di bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di numero 277 unità complessive di personale ai sensi dell'art.32 della L.R. 05/2014 e del D.Lgs. 25/05/2017, n.75. In forza di ciò, la ricorrente presta attività presso la Presidenza - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, con inquadramento nella categoria C/1, istruttore. Attualmente è in servizio presso l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia a seguito nota prot. n.63438 del 05.06.2019 del



Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con la quale è stata disposta la mobilità straordinaria del personale regionale del comparto non dirigenziale – cat. C e D proveniente dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale, la ricorrente ha svolto i compiti che si descrivono di seguito:

- Collaborazione ed assistenza nella predisposizione degli atti di competenza del Direttore;
- Collaborazione ed assistenza nella predisposizione degli atti di competenza della Segreteria;
- Supporto al RUP per le voci della perizia di spesa relative a forniture di beni e servizi per il funzionamento dell'Osservatorio delle Acque;
- Gestione dei pagamenti degli Osservatori Idrografici, nonché elaborazione delle certificazioni relative ai compensi ricevuti;
- Verifica, controllo amministrativo e collazione di decreti e atti da trasmettere sia all'Ufficio del Repertorio che alla Ragioneria Centrale del Dipartimento;
- Gestione della pubblicazione dei decreti dirigenziali in “Amministrazione aperta” e Pubblicazione Decreti art. 68 L.R. 12.08.2014, n. 21;
- Monitoraggio dei capitoli di spesa assegnati all'Osservatorio;
- Predisposizione di atti necessari alla ricognizione dello stato di attuazione delle misure previste nel Piano di Gestione per il superamento della condizionalità ex ante;
- Assistenza tecnico-amministrativa nella redazione della documentazione relativa ai Progetti Comunitari;
- Gestione delle risorse umane dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Regionale;
- Attività di collaborazione e supporto alle necessità inerenti i giustificativi del personale tramite il sistema di rilevazione delle presenze Startweb nonché dell'applicativo Timework di gestione della piattaforma utilizzata dal personale in servizio presso l'Autorità di Bacino; Attraverso quest'applicativo si provvede ad effettuare elaborazioni giornaliere, gestione e correzione delle anomalie l'estrapolazione dei



dati inerenti alle comunicazioni obbligatorie da inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale;

– predisposizione delle tabelle da portare sul tavolo di contrattazione, convocazione delle OO.SS, predisposizione del verbale della seduta, invio del verbale via PEC per la sottoscrizione del verbale a tutte le sigle sindacali presenti, il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha prodotto, a seguito nostra richiesta, il visto di regolarità dei conti necessario alla liquidazione e pagamento delle indennità di cui alla Tabella F del CCRL 2016/2018 vigente e dello straordinario autorizzato al personale dell’Autorità di Bacino;

– Referente per l’Autorità di Bacino dell’inserimento dati nella piattaforma Per-laPA relativamente ai Permessi retribuiti per legge 104/92, per permessi sindacali, per adesioni a scioperi, nonché per l’anagrafica delle prestazioni unificata;

– Nomina di Unità Istruttrice dell’Autorità di Bacino per le ricariche dei buoni pasto da rientri obbligatori e da straordinario;

– Nomina di sostituto Cassiere del Dipartimento dell’Autorità di Bacino;

– Nomina di supporto al RUP per il procedimento “Servizi di modellistica idrogeologica applicata”;

– Delegata dal Segretario Generale al caricamento dati sulla piattaforma CoSicilia per la comunicazione delle variazioni dei dipendenti in servizio presso l’Autorità di Bacino;

– Delegata dal Segretario Generale all’inserimento attraverso il portale INPS delle richieste di visite mediche di controllo;

– Gestione INAIL sia per il comparto a tempo indeterminato che per il personale appartenente al bacino ex PIP.

i) Il sig. Rosario Muni ha cominciato a rendere prestazioni in favore dell’Amministrazione nell’anno 2002, con contratto di collaborazione:

- Regione Siciliana – Servizio tecnico Idrografico della Presidenza, contratto di collaborazione tecnica coordinata e continuativa stipulato in data 09/10/2002 Rep. n.20, ai sensi dell’art.3 della L.R. 31 agosto 1998, n.14 “Norme in materia di



Protezione Civile”. Il contratto è stato più volte prorogato, senza soluzione di continuità, fino alla data del 30/06/2007. La prestazione svolta è stata la seguente: supporto tecnico necessario per le attività di monitoraggio inerenti le reti meteo-idropluviometriche e sorgenti, rilievi e accertamenti idrologici; supporto per le attività necessarie all'avviamento delle reti di rilevamento e sorveglianza e del sistema di monitoraggio meteoidropluviometrico quale strumento per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, nonché di allerta, previsione e prevenzione dei rischi; accertamenti idrologici dei bacini idrografici finalizzati, anche, al potenziamento ed ampliamento della banca dati;

- Regione Siciliana - Settore Osservatorio delle Acque dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di collaborazione tecnica coordinata e continuativa stipulato in data 04/07/2007 Rep.n.231, ai sensi dell'art.3 della L.R. 31 agosto 1998, n.14 “Norme in materia di Protezione Civile”, avente decorrenza dal 05/07/2007 e concluso alla data del 31/12/2007. La prestazione svolta è stata la seguente: attività di monitoraggio e controllo funzionali alla realizzazione, organizzazione e gestione delle reti di rilevamento e sorveglianza in previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e di siccità nel territorio regionale e del relativo sistema informativo meteoidropluviometrico, nonché supporto all'avviamento, organizzazione e gestione del Centro Funzionale Regionale di competenza per il rischio idraulico ed idrogeologico nell'ambito del sistema di Protezione Civile.

Dal 2008, il ricorrente è stato assunto con contratti di lavoro a termine:

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di lavoro subordinato part-time ed a tempo determinato per n.25 ore settimanali, categoria C posizione economica C1 – Istruttore stipulato in data 16/04/2008 ed avente scadenza al 31/12/2008; il contratto, che con nota dell'Agenzia prot. n.50560 del 31/12/2008 è stato trasformato a tempo pieno per n.36 ore settimanali, è stato oggetto di diverse proroghe, senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2009 (data di chiusura dell'Agenzia per effetto dell'art.9 della L.R. 16 dicembre 2008, n.19) e specificatamente: art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2008, n.25, proroga al 31/03/2009; art.2, comma



1 della L.R. 3 aprile 2009, n.4, proroga al 30/04/2009; art.37, comma 1 della L.R. 14 maggio 2009, n.6, proroga al 31/12/2009;

• Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per n.36 ore settimanali, categoria C posizione economica C1 – Istruttore (art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009, n.13) dal 01/01/2010 al 31/12/2020, oggetto di diverse proroghe senza soluzione di continuità e specificatamente: art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009, n.13, proroga al 31/03/2010; art.2, comma 1 della L.R. 1 aprile 2010, n.8, proroga al 30/04/2010; art.51, comma 6 della L.R. 12 maggio 2010, n.11, proroga al 31/12/2010; art.1, comma 1, lettera c) della L.R. 29 dicembre 2010, n.24, proroga al 31/12/2011; art.2, comma 1, lettera c) della L.R. 10 gennaio 2012, n.5, proroga al 31/03/2012; art.2, comma 1 della L.R. 11 aprile 2012, n.23, proroga al 30/04/2012; art.5, comma 1, lettera c) della L.R. 9 maggio 2012, n.26, proroga al 31/12/2012; art.1, comma 1 della L.R. 22 gennaio 2013, n.5, proroga al 30/04/2013; art.36, comma 1 della L.R. 15 maggio 2013, n.9, proroga al 31/07/2013; art.1, comma 1 della L.R. 7 agosto 2013, n.14, proroga al 31/12/2013; art.32, comma 4 della L.R. 28 gennaio 2014, n.5, proroga al 31/12/2016; art.3, comma 9 della L.R. 29 dicembre 2016, n.27, proroga al 31/12/2018; art.26, comma 3 della L.R. 8 maggio 2018, n.8, proroga al 31/12/2019; art.1, comma 2 della L.R. 14 dicembre 2019, n.26, proroga al 31/12/2020.

La stabilizzazione del ricorrente è avvenuta nella categoria C, posizione economica C1 – Istruttore, con contratto stipulato in data 26/11/2020 e decorrenza dal 01/01/2021, a seguito di bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di numero 277 unità complessive di personale ai sensi dell’art.32 della L.R. 05/2014 e del D.Lgs. 25/05/2017, n.75.

Dal 2008, il sig. Muni ricopre i seguenti incarichi:

- Programma conoscitivo idrologico (accertamenti idromorfologici nei corsi d’acqua, misura di portata, rilievi di piena, misure pozzi e sorgenti)



- Monitoraggio idrologico e morfologico del Distretto Idrografico comprendente: i sopralluoghi idrologici, la vigilanza idrologica il funzionamento della rete di rilevamento idropluviotermometrica in TLM (241 stazioni) nonché della rete idropluviotermografica tradizionale (n. 33 impianti idrometro-grafici, n. 80 impianti termografici, n. 156 stazioni pluviografiche meccaniche, n. 20 freatimetri) nonché gli accertamenti idrologici e geomorfologici nei corsi d'acqua, nelle sorgenti e nei pozzi, i rilievi di piena, l'esecuzione di misure di portata, le verifiche ed i rilievi idrologici della rete idrografica, la verifica funzionale degli impianti, la determinazione dei deflussi liquidi dei corsi d'acqua e l'elaborazione delle osservazioni idrometrografiche.
- Manutenzione ordinaria/straordinaria, ripristino, revisione e/o sostituzione degli impianti della rete di rilevamento in telemisura e tradizionale.

D) Il sig. Michele Nigrelli ha dapprima reso prestazione con contratti di collaborazione:

- in data 09.12.2003 rep. n. 70,(UIR) nell'ambito del progetto di potenziamento del sistema di monitoraggio meteoidropluviometrico – scadenza 09.06.2004;
- in data 09.06.2004 rep. n.84 nell'ambito del progetto di potenziamento del sistema di monitoraggio meteoidropluviometrico – scadenza 08.12.2004;
- in data 09.12.2004 rep. 117 proroga fino al 08.06.2005, (UIR) in data 16.06.2005 rep. 136 proroga fino al 08.09.2005 (UIR)
- in data 12.09.2005 rep. n. 142 proroga fino al 31.12.2005 (UIR)
- in data 02.01.2006 rep. 160 proroga fino al 30.06.2006 (UIR)
- a seguito dell'istituzione dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque avvenuta con L.R. n. 19 del 22.12.2005 art. 7, che prevede, tra l'altro, il trasferimento di tutti i compiti istituzionali al nuovo Ente, è stata effettuata un'ulteriore proroga fino al 30.09.2006 con rep. n. 11 del 26/07/2006; Successivamente:
 - atto aggiuntivo rep 11 del 26.07.2006 fino al 30.09.2006
 - atto aggiuntivo rep 28 del 01.10.2006 fino al 31.12.2006
 - atto aggiuntivo rep 133 del 02.01.2007 prorogato fino al 31.03.2007



-atto aggiuntivo rep 169 del 02.04.2007 prorogato fino al 30.06.2007

- Rep. 228 del 04.07.2007 con decorrenza dal 05.07.2007 fino al 31.12.2007

Successivamente egli è stato assunto con contratti a termine:

Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di lavoro subordinato part-time ed a tempo determinato stipulato in data 05.05.2008, categoria C posizione economica C1 – Istruttore, con scadenza al 31/12/2008; con nota dell’Agenzia prot. n. 50560 del 31/12/2008 è stato trasformato in full-time prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2009 (data di chiusura dell’Agenzia – art.9 della L.R. 16 dicembre 2008, n.19) e specificatamente: art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2008, n.25, proroga al 31/03/2009; art.2, comma 1 della L.R. 3 aprile 2009, n.4, proroga al 30/04/2009; art.37, comma 1 della L.R. 14 maggio 2009, n.6, proroga al 31/12/2009;

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, categoria C posizione economica C1 – Istruttore (art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009, n.13) dal 01/01/2010 al 31/12/2019, oggetto di diverse proroghe senza soluzione di continuità e specificatamente: art. 1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009 n. 13, proroga al 31.03.2010; art. 2, comma 1 della L.R. 01 aprile 2010 n. 8, proroga al 30.04.2010; art.51, comma 6 della L.R. 12 maggio 2010, n.11, proroga al 31/12/2010; art.1, comma 1, lettera c) della L.R. 29 dicembre 2010, n.24, proroga al 31/12/2011; art.2, comma 1, lettera c) della L.R. 10 gennaio 2012, n.5, proroga al 31/03/2012; art.2, comma 1 della L.R. 11 aprile 2012, n.23, proroga al 30/04/2012; art.5, comma 1, lettera c) della L.R. 9 maggio 2012, n.26, proroga al 31/12/2012; art.1, comma 1 della L.R. 22 gennaio 2013, n.5, proroga al 30/04/2013; art.36, comma 1 della L.R. 15 maggio 2013, n.9, proroga al 31/07/2013; art. 1, comma 1 della L.R. 7 agosto 2013, n.14, proroga al 31/12/2013; art.32, comma 4 della L.R. 28 gennaio 2014, n.5, proroga al 31/12/2016; art.3, comma 9 della L.R. 29 dicembre 2016, n.27, proroga al 31/12/2018; art.26, comma 3 della L.R. 8 maggio 2018, n.8, proroga al 31/12/2019. Attualmente il sottoscritto si trova in servizio presso Regione Siciliana – Presidenza - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia a seguito



nota prot. n.63438 del 05.06.2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale è stata disposta la mobilità straordinaria del personale regionale del comparto non dirigenziale – cat. C e D proveniente dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

A seguito dell'assunzione in qualità di lavoratore subordinato, egli ha svolto le seguenti attività:

Programma conoscitivo idrologico (accertamenti idromorfologici nei corsi d'acqua, misura di portata, rilievi di piena, misure pozzi e sorgenti)

Monitoraggio idrologico e morfologico del Distretto Idrografico comprendente: i sopralluoghi idrologici, la vigilanza idrologica il funzionamento della rete di rilevamento idropluviotermometrica in TLM (241 stazioni) nonché della rete idropluviotermografica tradizionale (n. 33 impianti idrometro- grafici, n. 80 impianti termografici, n. 156 stazioni pluviografiche meccaniche, n. 20 freatimetri) nonché gli accertamenti idrologici e geomorfologici nei corsi d'acqua, nelle sorgenti e nei pozzi, i rilievi di piena, l'esecuzione di misure di portata, le verifiche ed i rilievi idrologici della rete idrografica, la verifica funzionale degli impianti, la determinazione dei deflussi liquidi dei corsi d'acqua e l'elaborazione delle osservazioni idrometrografiche.

Manutenzione ordinaria/straordinaria, ripristino, revisione e/o sostituzione degli impianti della rete di rilevamento in telemisura e tradizionale.

Dal 2020 presta servizio all'ufficio protocollo ed è anche responsabile della macchina affrancatrice per il servizio di posta dell'intera Autorità Di Bacino.

m) Il sig. Damiano Fabio Pepe presta attività sin dal 2002:

- Regione Siciliana – Servizio tecnico Idrografico della Presidenza, contratto di collaborazione tecnica coordinata e continuativa stipulato in data 18/10/2002 Rep. n.28, ai sensi dell'art.3 della L.R. 31 agosto 1998, n.14 “Norme in materia di Protezione Civile”. Il contratto è stato più volte prorogato, senza soluzione di continuità, fino alla data del 30/06/2007. La prestazione svolta è stata la seguente: supporto tecnico necessario per le attività di monitoraggio inerenti le reti meteo-idro-



pluviometriche e sorgenti, rilievi e accertamenti idrologici; supporto per le attività necessarie all'avviamento delle reti di rilevamento e sorveglianza e del sistema di monitoraggio meteoidropluviometrico quale strumento per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, nonché di allerta, previsione e prevenzione dei rischi; accertamenti idrologici dei bacini idrografici finalizzati, anche, al potenziamento ed ampliamento della banca dati;

- Regione Siciliana - Settore Osservatorio delle Acque dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di collaborazione tecnica coordinata e continuativa stipulato in data 04/07/2007 Rep.n.230, ai sensi dell'art.3 della L.R. 31 agosto 1998, n.14 "Norme in materia di Protezione Civile", avente decorrenza dal 05/07/2007 e concluso alla data del 31/12/2007. La prestazione svolta è stata la seguente: attività di monitoraggio e controllo funzionali alla realizzazione, organizzazione e gestione delle reti di rilevamento e sorveglianza in previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e di siccità nel territorio regionale e del relativo sistema informativo meteoidropluviometrico, nonché supporto all'avviamento, organizzazione e gestione del Centro Funzionale Regionale di competenza per il rischio idraulico ed idrogeologico nell'ambito del sistema di Protezione Civile;

Successivamente, il ricorrente ha sottoscritto i seguenti contratti di lavoro subordinato:

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di lavoro subordinato part-time ed a tempo determinato per n.25 ore settimanali, categoria C posizione economica C1 – Istruttore stipulato in data 16/04/2008 ed avente scadenza al 31/12/2008; il contratto, che con nota dell'Agenzia prot. n.50560 del 31/12/2008 è stato trasformato a tempo pieno per n.36 ore settimanali, è stato oggetto di diverse proroghe, senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2009 (data di chiusura dell'Agenzia per effetto dell'art.9 della L.R. 16 dicembre 2008, n.19) e specificatamente: art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2008, n.25, proroga al 31/03/2009; art.2, comma 1 della L.R. 3 aprile 2009, n.4, proroga al 30/04/2009; art.37, comma 1 della L.R. 14 maggio 2009, n.6, proroga al 31/12/2009;



• Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per n.36 ore settimanali, categoria C posizione economica C1 – Istruttore (art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009, n.13) dal 01/01/2010 al 31/12/2020, oggetto di diverse proroghe senza soluzione di continuità e specificatamente: art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009, n.13, proroga al 31/03/2010; art.2, comma 1 della L.R. 1 aprile 2010, n.8, proroga al 30/04/2010; art.51, comma 6 della L.R. 12 maggio 2010, n.11, proroga al 31/12/2010; art.1, comma 1, lettera c) della L.R. 29 dicembre 2010, n.24, proroga al 31/12/2011; art.2, comma 1, lettera c) della L.R. 10 gennaio 2012, n.5, proroga al 31/03/2012; art.2, comma 1 della L.R. 11 aprile 2012, n.23, proroga al 30/04/2012; art.5, comma 1, lettera c) della L.R. 9 maggio 2012, n.26, proroga al 31/12/2012; art.1, comma 1 della L.R. 22 gennaio 2013, n.5, proroga al 30/04/2013; art.36, comma 1 della L.R. 15 maggio 2013, n.9, proroga al 31/07/2013; art.1, comma 1 della L.R. 7 agosto 2013, n.14, proroga al 31/12/2013; art.32, comma 4 della L.R. 28 gennaio 2014, n.5, proroga al 31/12/2016; art.3, comma 9 della L.R. 29 dicembre 2016, n.27, proroga al 31/12/2018; art.26, comma 3 della L.R. 8 maggio 2018, n.8, proroga al 31/12/2019; art.1, comma 2 della L.R. 14 dicembre 2019, n.26, proroga al 31/12/2020.

Il ricorrente è stato definitivamente stabilizzato per n.36 ore settimanali, nella categoria C posizione economica C1 – Istruttore, con contratto stipulato in data 26/11/2020 e decorrenza dal 01/01/2021, a seguito di bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di numero 277 unità complessive di personale ai sensi dell’art.32 della L.R. 05/2014 e del D.Lgs. 25/05/2017, n.75.

A far data dall’assunzione a termine, il ricorrente ha lavorato nell’ambito dei seguenti incarichi:

Programma conoscitivo idrologico (accertamenti idromorfologici nei corsi d’acqua, misura di portata, rilievi di piena, misure pozzi e sorgenti)

Monitoraggio idrologico e morfologico del Distretto Idrografico comprendente: i sopralluoghi idrologici, la vigilanza idrologica il funzionamento della rete di



rilevamento idropluviotermometrica in TLM (241 stazioni) nonché della rete idropluviotermografica tradizionale (n. 33 impianti idrometro-grafici, n. 80 impianti termografici, n. 156 stazioni pluviografiche meccaniche, n. 20 freatimetri) nonché gli accertamenti idrologici e geomorfologici nei corsi d'acqua, nelle sorgenti e nei pozzi, i rilievi di piena, l'esecuzione di misure di portata, le verifiche ed i rilievi idrologici della rete idrografica, la verifica funzionale degli impianti, la determinazione dei deflussi liquidi dei corsi d'acqua e l'elaborazione delle osservazioni idrometrografiche.

Manutenzione ordinaria/straordinaria, ripristino, revisione e/o sostituzione degli impianti della rete di rilevamento in telemisura e tradizionale.

Dal 01/12/2014, (nota 48509 del 01/12/2014) nomina di componente di supporto alla gestione ed al corretto funzionamento del C.E.D dell'Osservatorio delle acque, e delle apparecchiature hardware e software in dotazione dell'Osservatorio.

Dal 20/06/2020 (nota 3163 del 20/06/2020) assegnazione all'Area 1 – servizi Informatici dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia con compiti di gestione di problematiche connesse alle banche dati del Dipartimento, gestione del Protocollo Informatico e gestione di account di Dominio/Posta elettronica.

n) Il sig. Massimo Petitto ha cominciato a rendere prestazioni di collaborazione nell'anno 2003:

- Regione Siciliana – Servizio tecnico Idrografico della Presidenza, contratto di collaborazione tecnica coordinata e continuativa stipulato in data 09/12/2003 Rep. n.72, ai sensi dell'art.3 della L.R. 31 agosto 1998, n.14 “Norme in materia di Protezione Civile”. Il contratto è stato più volte prorogato, senza soluzione di continuità, fino alla data del 30/09/2006. La prestazione svolta è stata la seguente: elaborazione e sviluppo dati idrologici sugli eventi di particolare intensità che hanno interessato i bacini idrici della Sicilia, assistenza tecnica inerente le attività di studi, ricerche ed indagini ed, in generale, nell'attività di monitoraggio e controllo alla realizzazione delle reti di rilevamento e sorveglianza in prevenzione e previsione del rischio idrogeologico e di siccità. Supporto tecnico necessario per le attività di



monitoraggio inerenti le reti meteo-idro-pluviometriche e sorgenti, rilievi e accertamenti idrologici; supporto per le attività necessarie all'avviamento delle reti di rilevamento e sorveglianza e del sistema di monitoraggio meteoidropluviometrico e potenziamento ed ampliamento della banca dati;

- Regione Siciliana - Settore Osservatorio delle Acque dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di collaborazione tecnica coordinata e continuativa stipulato in data 04/07/2007 Rep.n.230, ai sensi dell'art.3 della L.R. 31 agosto 1998, n.14 "Norme in materia di Protezione Civile", avente decorrenza dal 04/07/2007 e concluso alla data del 31/12/2007. La prestazione svolta è stata la seguente: attività di monitoraggio e controllo funzionali alla realizzazione, organizzazione e gestione delle reti di rilevamento e sorveglianza in previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e di siccità nel territorio regionale e del relativo sistema informativo meteoidropluviometrico, nonché supporto all'avviamento, organizzazione e gestione del Centro Funzionale Regionale di competenza per il rischio idraulico ed idrogeologico nell'ambito del sistema di Protezione Civile;

Dal 2008 ha stipulato contratti a termine:

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di lavoro subordinato part-time ed a tempo determinato per n.25 ore settimanali, categoria C posizione economica C1 – Istruttore stipulato in data 16/04/2008 ed avente scadenza al 31/12/2008; il contratto, che con nota dell'Agenzia prot. n.50560 del 31/12/2008 è stato trasformato a tempo pieno per n.36 ore settimanali, è stato oggetto di diverse proroghe, senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2009 (data di chiusura dell'Agenzia per effetto dell'art.9 della L.R. 16 dicembre 2008, n.19) e specificatamente: art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2008, n.25, proroga al 31/03/2009; art.2, comma 1 della L.R. 3 aprile 2009, n.4, proroga al 30/04/2009; art.37, comma 1 della L.R. 14 maggio 2009, n.6, proroga al 31/12/2009;
- Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per n.36 ore settimanali, categoria C posizione economica C1 – Istruttore (art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009, n.13) dal



01/01/2010 al 31/12/2020, oggetto di diverse proroghe senza soluzione di continuità e specificatamente: art.1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009, n.13, proroga al 31/03/2010; art.2, comma 1 della L.R. 1 aprile 2010, n.8, proroga al 30/04/2010; art.51, comma 6 della L.R. 12 maggio 2010, n.11, proroga al 31/12/2010; art.1, comma 1, lettera c) della L.R. 29 dicembre 2010, n.24, proroga al 31/12/2011; art.2, comma 1, lettera c) della L.R. 10 gennaio 2012, n.5, proroga al 31/03/2012; art.2, comma 1 della L.R. 11 aprile 2012, n.23, proroga al 30/04/2012; art.5, comma 1, lettera c) della L.R. 9 maggio 2012, n.26, proroga al 31/12/2012; art.1, comma 1 della L.R. 22 gennaio 2013, n.5, proroga al 30/04/2013; art.36, comma 1 della L.R. 15 maggio 2013, n.9, proroga al 31/07/2013; art.1, comma 1 della L.R. 7 agosto 2013, n.14, proroga al 31/12/2013; art.32, comma 4 della L.R. 28 gennaio 2014, n.5, proroga al 31/12/2016; art.3, comma 9 della L.R. 29 dicembre 2016, n.27, proroga al 31/12/2018; art.26, comma 3 della L.R. 8 maggio 2018, n.8, proroga al 31/12/2019; art.1, comma 2 della L.R. 14 dicembre 2019, n.26, proroga al 31/12/2020;

L'assunzione a tempo indeterminato è avvenuta nella categoria C posizione economica C1 – Istruttore, con contratto stipulato in data 26/11/2020 e decorrente dal 01/01/2021.

Egli ha ricoperto i seguenti incarichi:

Programma conoscitivo idrologico (accertamenti idromorfologici nei corsi d'acqua, misura di portata, rilievi di piena)

Monitoraggio idrologico e morfologico del Distretto Idrografico comprendente: i sopralluoghi idrologici, la vigilanza idrologica il funzionamento della rete di rilevamento idropluviotermometrica in TLM (241 stazioni) nonché della rete idropluviotermografica tradizionale (n. 33 impianti idrometro-grafici, n. 80 impianti termografici, n. 156 stazioni pluviografiche meccaniche, nonché gli accertamenti idrologici e geomorfologici nei corsi d'acqua e nelle sorgenti, l'esecuzione di misure di portata, le verifiche ed i rilievi idrologici della rete idrografica, la verifica funzionale degli impianti.



Manutenzione ordinaria/straordinaria, ripristino, revisione e/o sostituzione degli impianti della rete di rilevamento tradizionale. Potenziamento banca dati attraverso lettura diagrammi pluviografici e studio delle piogge di massima intensità per la redazione degli Annali.

Operatore a supporto del Servizio 3 (Autorizzazioni e Pareri) del protocollo (Iride)

Operatore a supporto del Area 2 (Affari Legali) del protocollo (Iride)

o) Il sig. **Giuseppe Salvatore Sabatino** ha reso prestazioni in favore dell'Amministrazione Regionale dall'ottobre 2002, in forza del contratto di Collaborazione Tecnica, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i., stipulato con il Servizio Tecnico Idrografico Regionale, poi Ufficio Idrografico Regionale – Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, poi A.R.R.A., a cui si sono susseguite continue proroghe fino al 30.06.2007; con rep. N. 238 del 04/07/2007 dal 05/07/2007 fino al 31/12/2007.

Successivamente, il ricorrente ha continuato a rendere la prestazione in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, e segnatamente:

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, contratto di lavoro subordinato part-time ed a tempo determinato stipulato in data 28.04.2008 categoria D posizione economica D1 – Funzionario, con scadenza al 31/12/2008; con nota dell'Agenzia prot. 50560 del 31/12/2008 è stato trasformato in full-time prorogato, senza soluzione di continuità, fino a 31/12/2009 (data di chiusura dell'Agenzia – art. 9 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19) e specificatamente: art. 1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2008, n. 25, proroga al 31/03/2009; art. 2, comma 1 della L.R. 3 aprile 2009, n. 4, proroga al 30/04/2009; art. 37, comma 1 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6, proroga al 31/12/2009;

- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, categoria D posizione economica D1 – Funzionario (art. 1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 13) dal 01/01/2010 al 31/12/2019, oggetto di diverse proroghe senza soluzione di continuità e specificatamente: art. 1, comma 6 della L.R. 29 dicembre 2009 n. 13,



proroga al 31.03.2010; art. 2, comma 1 della L.R. 01 aprile 2010 n. 8, proroga al 30.04.2010; art. 51, comma 6 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11, proroga al 31/12/2010; art. 1, comma 1, lettera c) della L.R. 10 gennaio 2012, n. 5, proroga al 31/03/2012; art. 2, comma 1 della L.R. 11 aprile 2012. N. 23, proroga al 30/04/2012; art. 5, comma 1, lettera c) della L.R. 9 maggio 2012, n. 26, proroga al 31/12/2012; art. 1, comma 1 della L.R. 22 gennaio 2013, n. 5, proroga al 30/04/2013; art. 36, comma 1 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9, proroga al 31/07/2013; art. 1, comma 1 della L.R. 7 agosto 2013, n. 14, proroga al 31/12/2013; art. 32, comma 4 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5, proroga al 31/12/2016; art. 3, comma 9 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27, proroga al 31/12/2018; art. 26, comma 3 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, proroga al 31/12/2019.

Alla stregua degli altri ricorrenti, il sig. Sabatino ha beneficiato della stabilizzazione, sottoscrivendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato ed attualmente si trova in servizio presso la Presidenza – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia a seguito nota prot. N. 63438 del 05.06.2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con la quale è stata disposta la mobilità straordinaria del personale regionale del comparto non dirigenziale – cat. C e D proveniente dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.

p) Il sig. Giuseppe Carbone ha prestato attività di lavoro subordinato in favore dell’Amministrazione convenuta dal luglio 2002, dapprima in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sino al giugno 2006, presso l’Ufficio del Commissario delegato per l’Emergenza Idrica della Regione.

Successivamente ha lavorato in qualità di lavoratore subordinato, con contratti a tempo determinato; precisamente:

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato, categoria D posizione economica D1 – funzionario direttivo, stipulato nel luglio 2006, art. 7, comma 13 L.R. 22 dicembre 2005 n. 19 / art. 9, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008 n. 19, della durata di cinque



anni, prorogato sino al 31 dicembre 2011, art. 1, comma 1, lettera g, L.R. 29 dicembre 2010 n. 24;

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, art. 2, lettera g, L.R. 10 gennaio 2012 n. 5, proroga marzo 2012; art. 2, comma 1, L.R. 11 aprile 2012 n. 23, proroga aprile 2012; art. 5, comma 1, lettera g, L.R. 9 maggio 2012 n. 26, proroga dicembre 2012;

art. 1, comma 1, L.R. 22 gennaio 2013 n. 5, proroga aprile 2013; art. 36, comma 1, L.R. 15 maggio 2013 n. 9, proroga luglio 2013; art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2013 n. 14, proroga dicembre 2013; art. 32, comma 4, L.R. 28 gennaio 2014 n. 5, proroga dicembre 2016; art. 3, comma 9, L.R. 29 dicembre 2016 n. 27, proroga dicembre 2018; art. 26, comma 3, L.R. 8 maggio 2018 n. 8, proroga dicembre 2019; art. 1, comma 2, L.R. 14 dicembre 2019 n. 26, proroga dicembre 2020.

Infine, con decorrenza dall'1 gennaio 2021, il ricorrente è stato stabilizzato stante il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, continuando a prestare attività presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

q) La sig.ra **Isabella Conte** ha prestato attività di lavoro subordinato in favore dell'Amministrazione convenuta dall'aprile 2005 sino al giugno 2006, in forza di un contratto di consulenza, presso l'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Idrica della Regione.

Successivamente ha lavorato in qualità di lavoratore subordinato, con contratti a tempo determinato; precisamente:

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato, categoria D posizione economica D1 – funzionario direttivo, stipulato nel luglio 2006, art. 7, comma 13 L.R. 22 dicembre 2005 n. 19 / art. 9, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008 n. 19, della durata di cinque anni, prorogato sino al 31 dicembre 2011, art. 1, comma 1, lettera g, L.R. 29 dicembre 2010 n. 24;



- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, art. 2, lettera g, L.R. 10 gennaio 2012 n. 5, proroga marzo 2012; art. 2, comma 1, L.R. 11 aprile 2012 n. 23, proroga aprile 2012; art. 5, comma 1, lettera g, L.R. 9 maggio 2012 n. 26, proroga dicembre 2012;

art. 1, comma 1, L.R. 22 gennaio 2013 n. 5, proroga aprile 2013; art. 36, comma 1, L.R. 15 maggio 2013 n. 9, proroga luglio 2013; art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2013 n. 14, proroga dicembre 2013; art. 32, comma 4, L.R. 28 gennaio 2014 n. 5, proroga dicembre 2016; art. 3, comma 9, L.R. 29 dicembre 2016 n. 27, proroga dicembre 2018; art. 26, comma 3, L.R. 8 maggio 2018 n. 8, proroga dicembre 2019; art. 1, comma 2, L.R. 14 dicembre 2019 n. 26, proroga dicembre 2020.

Infine, con decorrenza dall'1 gennaio 2021, la ricorrente è stata stabilizzata stante il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, continuando a prestare attività presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

r) Il sig. **Enrico Fuggetta** ha prestato attività di lavoro subordinato in favore dell'Amministrazione convenuta dal gennaio 2004, dapprima in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sino al giugno 2006, presso l'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Idrica della Regione.

Successivamente ha lavorato in qualità di lavoratore subordinato, con contratti a tempo determinato; precisamente:

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato, categoria D posizione economica D1 – funzionario direttivo, stipulato nel luglio 2006, art. 7, comma 13 L.R. 22 dicembre 2005 n. 19 / art. 9, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008 n. 19, della durata di cinque anni, prorogato sino al 31 dicembre 2011, art. 1, comma 1, lettera g, L.R. 29 dicembre 2010 n. 24;

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, art. 2, lettera g, L.R. 10 gennaio 2012 n. 5, proroga marzo 2012; art.



2, comma 1, L.R. 11 aprile 2012 n. 23, proroga aprile 2012; art. 5, comma 1, lettera g, L.R. 9 maggio 2012 n. 26, proroga dicembre 2012;

art. 1, comma 1, L.R. 22 gennaio 2013 n. 5, proroga aprile 2013; art. 36, comma 1, L.R. 15 maggio 2013 n. 9, proroga luglio 2013; art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2013 n. 14, proroga dicembre 2013; art. 32, comma 4, L.R. 28 gennaio 2014 n. 5, proroga dicembre 2016; art. 3, comma 9, L.R. 29 dicembre 2016 n. 27, proroga dicembre 2018; art. 26, comma 3, L.R. 8 maggio 2018 n. 8, proroga dicembre 2019; art. 1, comma 2, L.R. 14 dicembre 2019 n. 26, proroga dicembre 2020.

Infine, con decorrenza dall'1 gennaio 2021, il ricorrente è stato stabilizzato stante il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, continuando a prestare attività presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

s) La sig.ra **Marcella Randazzo** ha prestato attività di lavoro subordinato in favore dell'Amministrazione convenuta dal novembre 2002, dapprima in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sino al giugno 2006, presso l'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Idrica della Regione.

Successivamente ha lavorato in qualità di lavoratore subordinato, con contratti a tempo determinato; precisamente:

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato, categoria D posizione economica D1 – funzionario direttivo, stipulato nel luglio 2006, art. 7, comma 13 L.R. 22 dicembre 2005 n. 19 / art. 9, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008 n. 19, della durata di cinque anni, prorogato sino al 31 dicembre 2011, art. 1, comma 1, lettera g, L.R. 29 dicembre 2010 n. 24;

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, art. 2, lettera g, L.R. 10 gennaio 2012 n. 5, proroga marzo 2012; art. 2, comma 1, L.R. 11 aprile 2012 n. 23, proroga aprile 2012; art. 5, comma 1, lettera g, L.R. 9 maggio 2012 n. 26, proroga dicembre 2012;

art. 1, comma 1, L.R. 22 gennaio 2013 n. 5, proroga aprile 2013; art. 36, comma 1, L.R. 15 maggio 2013 n. 9, proroga luglio 2013; art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2013



n. 14, proroga dicembre 2013; art. 32, comma 4, L.R. 28 gennaio 2014 n. 5, proroga dicembre 2016; art. 3, comma 9, L.R. 29 dicembre 2016 n. 27, proroga dicembre 2018; art. 26, comma 3, L.R. 8 maggio 2018 n. 8, proroga dicembre 2019; art. 1, comma 2, L.R. 14 dicembre 2019 n. 26, proroga dicembre 2020.

Infine, con decorrenza dall'1 gennaio 2021, la ricorrente è stata stabilizzata stante il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, continuando a prestare attività presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

t) La sig.ra **Antonietta Fontana** ha prestato attività di lavoro subordinato in favore dell'Amministrazione convenuta dal maggio 2004, dapprima in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sino al giugno 2006, presso l'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Idrica della Regione.

Successivamente ha lavorato in qualità di lavoratore subordinato, con contratti a tempo determinato; precisamente:

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, contratto di lavoro subordinato, categoria D posizione economica C1 – istruttore direttivo, stipulato nel luglio 2006, art. 7, comma 13 L.R. 22 dicembre 2005 n. 19 / art. 9, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008 n. 19, della durata di cinque anni, prorogato sino al 31 dicembre 2011, art. 1, comma 1, lettera g, L.R. 29 dicembre 2010 n. 24;

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, art. 2, lettera g, L.R. 10 gennaio 2012 n. 5, proroga marzo 2012; art. 2, comma 1, L.R. 11 aprile 2012 n. 23, proroga aprile 2012; art. 5, comma 1, lettera g, L.R. 9 maggio 2012 n. 26, proroga dicembre 2012;

art. 1, comma 1, L.R. 22 gennaio 2013 n. 5, proroga aprile 2013; art. 36, comma 1, L.R. 15 maggio 2013 n. 9, proroga luglio 2013; art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2013 n. 14, proroga dicembre 2013; art. 32, comma 4, L.R. 28 gennaio 2014 n. 5, proroga dicembre 2016; art. 3, comma 9, L.R. 29 dicembre 2016 n. 27, proroga



dicembre 2018; art. 26, comma 3, L.R. 8 maggio 2018 n. 8, proroga dicembre 2019; art. 1, comma 2, L.R. 14 dicembre 2019 n. 26, proroga dicembre 2020.

Infine, con decorrenza dall'1 gennaio 2021, la ricorrente è stata stabilizzata stante il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, continuando a prestare attività presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

B. SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 5 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165.

1. Ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale, previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*. Il successivo art. 5 prevede che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, discendente dallo svolgimento della prestazione lavorativa in violazione di norme imperative.

Nel periodo durante il quale i ricorrenti hanno prestato attività di lavoro subordinato in favore della Regione, sono state in vigore tre diverse discipline in materia di utilizzo del contratto a tempo determinato, che sono state violate sotto vari profili da controparte.

Infatti, l'art. 1 della l. 18 aprile 1962, n. 230, consentiva l'apposizione del termine ai contratti di lavoro, in presenza di esigenze tassativamente individuate, che nel caso di specie non esistevano e comunque non sono mai state indicate nei contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti.

L'art. 1 del 1 del D. lgs. 6 settembre 2001, n. 368, consentiva l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro, che per giurisprudenza costante dovevano però essere temporanee. Le esigenze per cui i ricorrenti sono stati impiegati alle dipendenze della Regione sono state costanti, e durano da oltre un ventennio. L'art. 5, c. 4 bis del predetto decreto poneva



poi un limite massimo all'utilizzo dello stesso datore di lavoro mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In particolare, un lavoratore non poteva venire impiegato con un contratto a termine per più di 36 mesi (e la violazione di tale limite veniva sanzionata, nel settore privato, con la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

Da ultimo, dal combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (applicabile *ratione temporis* prima delle recenti modifiche apportate dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, conv. in l. 9 agosto 2018, n. 96) emerge che la durata massima del contratto di lavoro a tempo determinato (o dell'insieme dei contratti di lavoro a tempo determinato) con un datore di lavoro, comprensiva di proroghe e rinnovi, non poteva eccedere comunque il limite di 36 mesi.

2. Com'è noto, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è stata esclusa, in caso di violazione delle norme sopra indicate, dalla giurisprudenza assolutamente prevalente. Risolvendo poi un contrasto relativo alla determinazione dei presupposti e dell'importo del danno, previsto dall'art. 36, c. 5 del D. lgs. 165 del 2001, la giurisprudenza ha ritenuto che:

“nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una p.a. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella l. n. 604 del 1966, art. 8” (cfr. Cass. S.U. 15 marzo 2016, n. 5072).

“In caso di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una p.a., il pregiudizio economico oggetto di risarcimento non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto: quest'ultima, infatti, è esclusa per legge e trattasi di esclusione del tutto legittima sia secondo i parametri costituzionali sia secondo quelli comunitari. Piuttosto, al fine di consentire al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno, normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile, si rinviene nel comma 5 dell'art. 32 l. n. 183 del 2010,



una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo e un massimo, consente al lavoratore di essere esonerato dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori” (cfr. Cass. sez. lav., 13 marzo 2017, n. 6413).

La disposizione cui ha fatto riferimento la giurisprudenza è stata nel frattempo sostituita dall'art. 28, c. 2 del D. lgs. 81 del 2015, che però ha sostanzialmente mantenuto il criterio indicato (risarcimento del danno da 2,5 a 12 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto).

3. Nel caso in esame, è indubbio che i ricorrenti siano stati impiegati in violazione della disciplina limitativa all'impiego del contratto a tempo determinato, in quanto:

- i contratti di cui è causa non sono stati stipulati in presenza delle esigenze previste dall'art. 1 della l. 230 del 1962, e dall'art. 1 del D. lgs. 368 del 2001;
- in nessun atto sottoscritto dalle parti si è mai indicato quali fossero le esigenze che legittimavano l'apposizione del termine;
- la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato ha ecceduto di gran lunga il limite massimo di 36 mesi.

Ciò ha determinato un danno, consistente nell'assoluta precarizzazione dei rapporti di lavoro, a fronte di una disciplina nazionale che aveva consentito alla Regione l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori nella posizione dei ricorrenti. In altri termini, l'aver controparte fatto abusivo ricorso alla tipologia contrattuale in esame, per acquisire le professionalità necessarie, in alternativa all'assunzione a tempo indeterminato, ha impedito agli odierni istanti di potere essere assunti con un contratto di lavoro stabile. Da ciò è discesa altresì una situazione di disagio psicologico e di insicurezza, con lesioni sul piano della salute.

Orbene, secondo l'ormai costante giurisprudenza di legittimità – cui codesto Tribunale e la Corte di appello di Palermo si sono conformati, nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno ai colleghi degli odierni istanti –

“nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una p.a. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo



determinato a tempo indeterminato posto dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella l. n. 604 del 1966, art. 8" (cfr. Cass. S.U. 15 marzo 2016, n. 5072; in termini tra molte Cass. sez. lav., 13 marzo 2017, n. 6413).

4. Né il diritto invocato può essere paralizzato dalla successiva stabilizzazione dei ricorrenti.

Va infatti osservato che la semplice "stabilizzazione non è sufficiente ad escludere il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno subito. Al contrario "nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine" (cfr. Cass. sez. lav., 27 maggio 2021, n. 14815).

Nel caso in esame, la disposizione rilevante, e posta dalla Regione a fondamento della procedura di stabilizzazione, è dunque l'art. 20, c. 2 del D. lgs. 75 del 2017, il quale prevedeva che "nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che posseda tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso".



Inoltre, il DDG n. 7850 del 21 novembre 2019 prevedeva che venissero assunti i lavoratori che avessero superato una procedura concorsuale per titoli ed esami, articolata in una prima fase di valutazione dei titoli (regolata dall'art. 5), in una seconda fase consistente in una prova selettiva (disciplinata dall'art. 6) e nella determinazione di un voto finale, con approvazione di una graduatoria (regolamentate dall'art. 7).

Si trattava dunque non di una stabilizzazione del personale precario, come regolamentata dall'art. 20, c. 1 del D. lgs. 75 del 2017, ma di una procedura concorsuale (sia pure riservata), con un numero di posti predeterminato, per l'accesso ai quali era prevista una selezione con predisposizione della relativa graduatoria.

In una situazione analoga, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che *“la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere "diretta ed immediata"; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento - o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107 del 2015 e delle procedure avviate ex lege n. 296 del 2006, art. 1, comma 519. Tale interpretazione è conforme alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia; nella sentenza dell'8 maggio 2019, in causa C 494/17 - Ros-sato il giudice Europeo ha chiarito, infatti, che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici (nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato allorchè una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria. Quando, invece, l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale” (si può aggiungere, per un numero di posti limitato) “la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente”.*



5. Ai fini della determinazione del risarcimento del danno – che come detto si presume, e del quale il lavoratore non è tenuto a dare alcuna dimostrazione – occorre fare riferimento ai criteri di cui all’art. 8 della l. 15 luglio 1966, n. 604. In particolare, occorre avere riguardo *“al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento ed alle condizioni delle parti”*.

In applicazione dei predetti criteri l’indennità risarcitoria andrà determinata nella misura massima, in quanto:

- controparte occupa un numero elevato di dipendenti;
- i rapporti di cui è causa si sono protratti per un tempo assai lungo;
- i contratti si sono succeduti senza interruzioni di sorta;
- la Regione si è resa inadempiente rispetto alla disciplina nazionale, che aveva previsto la stabilizzazione dei lavoratori nella condizione dei ricorrenti.

C. SUL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO PREGRESSA.

1. Com’è evidente il rapporto di lavoro tra gli odierni ricorrenti e la Regione non si è mai interrotto e, senza soluzione di continuità, gli stessi sono stati stabilizzati per effetto delle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 75/2017, art. 20 *“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”*. Essi, in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, hanno da ultimo sottoscritto il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, senza riconoscimento del periodo pregresso in relazione all’anzianità di servizio ed alle progressioni economiche che si sono succedute nel passato.

L’art. 3 del contratto di lavoro da ultimo sottoscritto espressamente prevede che i periodi di lavoro a tempo determinato già prestati alle dipendenze dell’Amministrazione regionale, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali, ai sensi del comma 7 dell’art. 68 del vigente CCRL.



La norma contrattual-collettiva citata dispone che: *“In caso di assunzione a tempo indeterminato i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima Amministrazione, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali”*.

Dunque, la decorrenza dei contratti con cui l’Amministrazione regionale ha provveduto all’assunzione degli odierni istanti a tempo indeterminato non tiene affatto conto del periodo pregresso, nel corso del quale questi hanno prestato la propria attività lavorativa alle medesime condizioni dei dipendenti a tempo indeterminato della stessa Amministrazione, senza alcuna equiparazione ad essi, non avendo mai goduto di identici benefici. Tutto ciò, nonostante essi siano sempre stati impiegati per l’adempimento delle incombenze precipue connesse al profilo rivestito al pari dei colleghi assunti a tempo indeterminato.

A nulla sono valsi i tentativi posti in essere dagli interessati, i quali hanno prodotto specifiche istanze volte ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici in applicazione dell’art. 68, comma 7, del CCRL 2016/2018 del comparto non dirigenziale, senza ottenere il risultato sperato.

Invero, il diritto invocato continua ad essere negato dall’Amministrazione, la quale ritiene che *“I periodi di lavoro con contratto a tempo determinato concorrono a determinare l’anzianità lavorativa del dipendente ma solo per l’applicazione di determinati istituti contrattuali per i quali eventualmente su richiesta e non anche ai fini dell’inquadramento a seguito della costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno di indeterminato”*. Ciò si può desumere dal riscontro che la stessa ha dato alle richieste formulate da taluni dei ricorrenti nei mesi scorsi.

Si tratta, tuttavia, di argomenti non condivisibili, che si pongono in contrasto con i principi oramai affermati in materia unitariamente dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza.



2. Assume rilievo, innanzitutto, quanto disposto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 19 marzo 1999 e allegato alla direttiva comunitaria 1999/70 del Consiglio in data 29 giugno 1999.

La citata clausola quattro stabilisce che:

“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.

3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.

4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.

Un orientamento ormai uniforme del giudice euro unitario ritiene che detta clausola dev'essere *“interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da “ragioni oggettive” ai sensi dei punti 1 e 4 della clausola di cui sopra; il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”* (Corte Giustizia UE 18/10/2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11).

La medesima sentenza ha, inoltre, precisato che:



a) *"il potere riconosciuto agli Stati membri per definire il contenuto delle loro norme nazionali riguardanti i contratti di lavoro non può spingersi fino a consentire loro di rimettere in discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza Huet, cit., punto 43 e la giurisprudenza ivi citata" (punto 64);*

b) *"il principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento, quale quella lamentata nei procedimenti principali, riguardante la presa in considerazione - al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, da parte di un'autorità pubblica, di lavoratori a tempo determinato - dell'anzianità acquisita da questi ultimi presso tale autorità nell'ambito dei loro contratti di lavoro a termine" (punto 65).*

Principi da ultimo affermati dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1029 del 4 febbraio 2021:

"La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e 4 della clausola di cui sopra".

Dunque, come si legge in sentenza:

"Da quanto sopra esposto discende, pertanto, che, in assenza di una diversa disciplina giustificata da "ragioni oggettive" nel senso sopra specificato, ai dipendenti precari, una volta assunti in ruolo (anche all'esito di un concorso pubblico), purché in mansioni corrispondenti a quelle in precedenza esercitate, non possa essere negato l'integrale riconoscimento dell'anzianità pregressa".

3. In tale contesto, come risulta chiaramente dall'enunciato di cui al trascritto punto 65 della richiamata sentenza, ai fini dell'applicazione della menzionata clausola 4 sono del tutto indifferenti la modalità attraverso cui il rapporto di lavoro, prima precario, si sia trasformato in rapporto a tempo indeterminato.

Pertanto, la circostanza che la stabilizzazione del rapporto sia avvenuta all'esito di un pubblico concorso non preclude di per sé sola il riconoscimento della pregressa



anzianità di servizio, non potendo assumere la detta circostanza il ruolo di "ragione oggettiva", per il disconoscimento delle mansioni svolte sulla base di un contratto a tempo determinato, ai sensi della clausola 4, commi 1 e 4, del menzionato accordo quadro.

Peraltro, nel caso in esame, in risposta alle istanze dei lavoratori, l'Amministrazione non ha mai precisato quali possano essere le *motivazioni oggettive*, sulla cui base i lavoratori precari dell'Amministrazione regionale dovrebbero essere considerati soggetti neoassunti, con la conseguenza di perdere ogni trattamento legato all'anzianità di servizio.

4. Prevedendo possibili argomenti difensivi dell'Amministrazione convenuta, gioverà evidenziare che la Corte di Giustizia Europea ha affermato innanzitutto l'errore dell'argomento – spesso valorizzato dalle amministrazioni – della necessità di evitare discriminazioni in danno dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. Invero, *“per quanto riguarda l’asserito obiettivo consistente nell’evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico, occorre osservare che tale obiettivo, pur potendo costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro, **non può comunque giustificare una normativa nazionale sproporzionata quale quella in questione nei procedimenti principali, la quale esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti da lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione.** Infatti, una siffatta esclusione totale e assoluta è intrinsecamente fondata sulla premessa generale secondo cui la durata indeterminata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti pubblici giustifica di per sé stessa una diversità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, svuotando così di sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro”* (cfr. Corte Giust. E.U. sez. VI, 18 ottobre 2012, n. 302, *Valenza*, punto 62).



5. Né può legittimamente assurgere a valida giustificazione della diversità di trattamento la novità del rapporto instaurato a seguito della procedura di stabilizzazione. L'argomento già debole in conseguenza di tutte le considerazioni sin qui svolte, perde ogni efficacia laddove si ponga nuovamente attenzione alla decisione ripetutamente richiamata, la quale ai punti 63 e seguenti così si esprime:

“63. *Quanto alla circostanza ribadita in udienza dal governo italiano, secondo cui, nell'ordinamento nazionale, la procedura di stabilizzazione instaura un nuovo rapporto di lavoro, occorre ricordare che, indubbiamente, l'accordo quadro non fissa le condizioni alle quali è consentito fare ricorso ai contratti di lavoro a tempo indeterminato e non è finalizzato ad armonizzare l'insieme delle norme nazionali relative ai contratti di lavoro a tempo determinato. Infatti, detto accordo quadro mira unicamente, mediante la fissazione di principi generali e di prescrizioni minime, a istituire un quadro generale per garantire la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di rapporti di lavoro o di contratti di lavoro a tempo determinato (v. sentenza Huet, cit., punti 40 e 41 nonché la giurisprudenza ivi citata).*

64 *Tuttavia, **il potere riconosciuto agli Stati membri per definire il contenuto delle loro norme nazionali riguardanti i contratti di lavoro non può spingersi fino a consentire loro di rimettere in discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'accordo quadro** (v., in tal senso, sentenza Huet, cit., punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).*

65 *Orbene, **il principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento, quale quella lamentata nei procedimenti principali, riguardante la presa in considerazione – al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, da parte di un'autorità pubblica, di lavoratori a tempo***



determinato – dell’anzianità acquisita da questi ultimi presso tale autorità nell’ambito dei loro contratti di lavoro a termine.

66 Per contro, occorre prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali.

67 A questo proposito bisogna riconoscere che, se nell’ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l’esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all’AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro”.

Analoghe considerazioni sono contenute nell’ordinanza 7 marzo 2013 *Autorità per l’energia ed il gas*, nella quale la Corte ribadisce che la semplice “novità” del contratto di assunzione secondo il diritto nazionale non possa costituire una ragione oggettiva che legittimi l’azzeramento dell’anzianità pregressa.

Più in sintesi, non costituiscono *ragioni oggettive* ai sensi della direttiva:

- la necessità di non discriminare i lavoratori assunti a tempo indeterminato (che, detto incidentalmente, per la maggior parte sono stati assunti in forza di successivi provvedimenti di stabilizzazione, adottati dalla Regione dagli anni ’80 del secolo scorso in poi, e non per concorso pubblico);



- la “novità” giuridica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al precedente rapporto a termine.

Le scelte dell’Amministrazione regionale, dunque, contrastano con il principio in forza del quale l’anzianità acquisita in un precedente contratto di lavoro a tempo determinato non può essere azzerata.

Considerazioni analoghe sono state svolte dal Consiglio di Stato:

“la circostanza che la stabilizzazione del rapporto sia avvenuta all'esito di un pubblico concorso non preclude di per sé sola il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, non potendo assumere la detta circostanza il ruolo di "ragione oggettiva", per il disconoscimento delle mansioni svolte sulla base di un contratto a tempo determinato, ai sensi della clausola 4, commi 1 e 4, del menzionato accordo quadro” (cfr. Cons. Stato, 4 febbraio 2021, n. 29, in motivazione).

In conclusione, dunque, si può affermare che *“la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (la Corte si è così pronunciata nella controversia alcune lavoratrici stabilizzate in servizio presso l'Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), in ragione di quanto disposto dalla legge Finanziaria del 2007, che consentiva*



ai precari triennialisti, che ne avessero fatto domanda, di ottenere l'immissione in ruolo senza concorso. A tale categoria di personale, però, per effetto di una disposizione contenuta nell'art. 75 del d.l. n. 112/2008 era stato precluso il diritto alla ricostruzione di carriera, ovvero il diritto al riconoscimento del servizio prestato durante il precariato ai fini della progressione retributiva di anzianità)" (cfr. Corte Giust. E.U. sez. VI, 18 ottobre 2012, n. 302). *"La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina"* (cfr. Cass. sez. lav., 16 luglio 2020, n. 15231). Deve, pertanto, affermarsi il diritto degli odierni ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza dei precedenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa prima ed a tempo determinato, successivamente, con ogni conseguenza di legge anche in relazione alle connesse differenze retributive tra quanto percepito e quanto sarebbe loro spettato in forza della effettiva data di assunzione e di quanto in concreto percepito.

C) SUL DIRITTO ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI, AGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI ED ALLE QUOTE DEL FAMP.

1. La scelta dell'Amministrazione di non equiparare il personale che versa nelle condizioni degli odierni ricorrenti ai dipendenti assunti a tempo indeterminato ha riverberato i propri effetti anche sulle progressioni economiche, che sono state illegittimamente negate.



Gli istanti, invero, avrebbero avuto diritto ad un diverso inquadramento contrattuale ed a partecipare alle procedure di progressione che si sono succedute già dal 2005, attribuite in modo indiscriminato e generalizzato a tutto il resto del personale in forza.

1.1. Tanto premesso, la materia delle progressioni economiche è disciplinata dal d. lgs. n. 150/2009, il quale, all'art. 23 dispone:

“Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.

Analoghe disposizioni sono contenute negli artt. 5 e ss., del CCNL del 31 marzo 1999 del comparto Regioni ed autonomie locali secondo cui all'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina del successivo art. 13.

Detta progressione economica si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3 e nel rispetto di precisi criteri. In particolare:

- "a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;*
- b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;*
- c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;*
- d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del: diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;*



grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro”.

In altre parole, le progressioni economiche orizzontali consistono in un meccanismo di scorrimento all'interno della propria categoria in posizioni economiche migliorative, previa valutazione in base a criteri meritocratici, previsti da un sistema permanente di valutazione disciplinato dal CCNL e adottato dalle parti sociali nell'ottica del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento, dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

Ciò che importa ai fini del presente giudizio è che le disposizioni che vengono in rilievo non prevedono alcuna distinzione fra personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato. Di contro, l'art. 1 espressamente descrive l'ambito di applicazione del contratto collettivo senza alcuna distinzione di sorta ed il CCNL del 14 settembre 2000 prevede all'art. 7, relativo ai contratti a termine, l'applicazione del trattamento economico e normativo previsto per il personale a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine.

La disciplina di derivazione collettiva va coordinata, poi, con le disposizioni contenute nell'art. 6 del D. lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (disposizione applicabile *ratione temporis*, con la quale è stata recepita in Italia la direttiva comunitaria 1999/70/CE), a mente del quale *“al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.*

Tale principio è oggi ribadito nell'art. 25 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 81:



“al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”.

In altri termini, le norme che si sono succedute nel tempo vietano al datore di lavoro di trattare dal punto di vista economico in modo difforme i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato. La direttiva in questione, per giurisprudenza ormai costante, vale per tutti i lavoratori assunti a tempo determinato, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (cfr. tra molte Cass. sez. lav. 27 ottobre 2017, n. 25674).

Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, l'attribuzione della progressione economica al personale precario non può ritenersi affatto incompatibile con le norme che disciplinano l'istituto, anche e soprattutto in ragione del fatto che gli odierni ricorrenti, sin dalla sottoscrizione del primo contratto a tempo determinato, hanno sempre lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta sino alla definitiva stabilizzazione alla stessa stregua dei colleghi di ruolo.

Peraltro, al di là dei riferimenti generali e astratti ai criteri di assegnazione delle PEO che si possono rinvenire nei relativi bandi, l'Amministrazione non ha mai dato atto delle ragioni oggettive che avrebbero giustificato tale diversità di trattamento, né, men che mai, potrebbe ritenersi che la prestazione lavorativa continuativamente resa dagli odierni istanti si differenziasse oggettivamente da quella svolta dagli omologhi (comparabili) lavoratori a tempo indeterminato, sì da poter essere legittimamente esclusi dal sistema in questione.

Di contro, non può ritenersi che l'arricchimento professionale dei ricorrenti e la loro capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi fossero qualitativamente diversi rispetto a quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, tenuto conto, giova ripeterlo, che hanno lavorato senza soluzione di continuità tra un contratto e l'altro e con le stesse modalità dei colleghi a tempo indeterminato.



1.2. Ma vi è di più.

L'art. 84 del C.c.r.l. del 16 maggio 2005 aveva previsto che, all'interno delle categorie classificatorie del personale, si realizzasse *“un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità progressivamente acquisito dai dipendenti (...) Pertanto (...) nel periodo di permanenza del dipendente nella posizione di accesso della categoria lo sviluppo economico di realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, delle successive posizioni economiche individuate nell'allegato 'b' ed i cui valori economici annui sono stabiliti nell'allegato 'k'”*.

L'art. 85 dello stesso contratto aveva indicato i criteri e le procedure tramite cui si realizzava tale progressione economica, che erano stati poi integrati da quanto previsto nell'accordo sindacale dell'1 dicembre 2008. Questo, in sostanza, aveva legato la progressione economica orizzontale ai soli requisiti dell'esperienza professionale maturata (misurata sulla base degli anni di servizio e delle posizioni economiche rivestite) e del titolo di studio posseduto. Non vi è stata dunque alcuna valutazione discrezionale delle capacità professionali specifiche dei dipendenti, ma soltanto un giudizio fondato su parametri assolutamente oggettivi. L'art. 109 del C.c.r.l. del 16 maggio 2005 aveva inoltre disposto che *“in sede di contrattazione di cui all'articolo 3, comma 3, per l'anno 2005 la quota del FAMP da destinare alle progressioni economiche sarà determinata in modo da consentire a tutti i dipendenti l'acquisizione della posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta, con effetto dall'1 marzo 2005”*.

La Regione, dunque, ha dato corso ad un sistema di progressioni generalizzato, dal quale ha escluso soltanto gli odierni ricorrenti, i quali – in virtù di detto automatismo – ove inseriti nelle graduatorie, avrebbero conseguito il diritto alla progressione economica.

Di certo, rispetto all'attribuzione del diritto invocato, non osta la mancata costituzione del Famp per i lavoratori a tempo determinato. Invero, il fondo citato non è in rapporto di corrispondenza necessaria con il trattamento economico degli appellanti, che viene determinato sulla base di regole diverse da quelle degli altri



dipendenti regionali, con il limite però del diritto allo stesso trattamento economico complessivo.

Prevedendo possibili difese, si può dunque affermare che se la Regione non ha costituito il fondo per erogare tale trattamento ai dipendenti con contratto a termine la circostanza non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza del diritto (che discende sia dalla disciplina speciale regionale, sia dal più generale principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato). Diversamente argomentando, una pubblica amministrazione potrebbe sottrarsi alle obbligazioni di fonte contrattuale, semplicemente non inserendo nel bilancio le somme necessarie per il pagamento di quanto dovuto.

Ciascuno dei ricorrenti ha dunque diritto a conseguire i benefici delle progressioni orizzontali che si sono succedute nel tempo, anche nel periodo in cui fra le parti in causa hanno avuto esecuzione i contratti a tempo determinato di cui ha fatto abuso l'Amministrazione convenuta.

1.3. La volontà ingiustificatamente discriminatoria dell'Amministrazione ha comportato, da ultimo, l'esclusione dei ricorrenti dalla procedura indetta nel dicembre 2019, allorquando è stato raggiunto l'accordo fra ARAN ed OO.SS. (27.12.2019), ai sensi dell'art. 22, comma 8, del CCRL 2016-2018, per avviare un percorso di sviluppo nel sistema di classificazione del personale, destinato ad una quota del 35 per cento di dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 2019.

In particolare, l'art. 2 dell'accordo prevede che *“Possono partecipare alle procedure per l'attribuzione della posizione economica superiore tutti i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli regionali che, il 1° gennaio 2019, abbiano maturato l'anzianità di servizio pari a 36 mesi, anche se in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione”*.

Scendendo *funditus*, si legge che la progressione è disciplinata sulla base di graduatorie di merito, redatte sulla scorta dei criteri selettivi individuati dall'art. 3, fra i quali compare la partecipazione ad un *“percorso formativo obbligatorio propedeutico all'esame finale”*.



Come si legge nella nota esplicativa del 12 marzo 2021, prot. n. 25891, del Dirigente Generale, C. Madonia, tale attività formativa viene effettuata a distanza e si concretizza nella predisposizione da parte dell'Amministrazione di una pubblicazione, articolata in quattro sezioni corrispondenti a ciascuna categoria professionale, contenente gli argomenti delle materie oggetto di formazione e una serie di batterie di quesiti a risposta multipla, dalle quali saranno estratte le domande dell'esame finale.

Le modalità concrete per lo svolgimento del percorso formativo sono contenute, altresì, nel documento *“Istruzioni per lo svolgimento delle prove di cui alla procedura formativa per l'attribuzione della PEO”*, allegato al D.D.G. n. 1852 del 4 giugno 2021, il quale precisa che *“Con le credenziali utilizzate nelle registrazioni si potrà accedere alla piattaforma ExRS - Exam Remote System e rispondere al test composto da 30 domande a risposta multipla, estrapolate casualmente dalla batteria di quesiti presenti in ciascuno dei manuali specifici per ciascuna categoria”*.

Orbene, a nessuno degli odierni istanti è stato consentito di accedere a detta piattaforma: ad ogni tentativo, infatti, il sistema ha rifiutato l'accesso in quanto la matricola del dipendente non veniva presa in considerazione.

Tuttavia, ciascuno di essi era già in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal citato art. 2 dell'Accordo del 27 dicembre 2019 e non incorre in alcuna delle condizioni individuate dalla stessa disposizione quale causa di esclusione dalla procedura.

È evidente che anche in detta occasione i ricorrenti non sono stati considerati già appartenenti ai ruoli regionali già il 1° gennaio 2019, né in possesso dell'anzianità di servizio pari a 36 mesi, come richiesto dal bando.

2. La retribuzione degli odierni ricorrenti deve, altresì, essere adeguata ai benefici economici derivanti dai “CCRL del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Biennio economico 2004- 2005” e del “CCRL del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, Quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007”, sia in forza



degli Accordi ai sensi dell'art. 89, comma 3, relativi all'accantonamento quote FAMP (cfr. allegati 21-26).

Va a tal proposito evidenziato che l'Amministrazione convenuta ha sempre approntato ed accantonato somme inferiori per il personale a tempo determinato, impedendo ai lavoratori nelle condizioni degli odierni ricorrenti di beneficiare dei trattamenti economici accessori in misura uguale a quella dei colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato.

Tale stato di cose contrasta con il principio di non discriminazione di cui si è ampiamente detto ed anche con le norme della contrattazione collettiva che disciplinano la materia.

L'art. 90 del CCRL citato dispone che l'Amministrazione rende annualmente disponibili per la contrattazione collettiva integrativa tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate al netto delle progressioni economiche, degli incrementi dell'indennità di amministrazione e delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti.

La contrattazione collettiva regionale integrativa definisce, poi, annualmente il riparto delle risorse per l'attuazione di specifici progetti finalizzati all'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati alla collettività, nonché ai premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa ed a quella individuale, all'esito delle risultanze del sistema di valutazione adottata dall'Amministrazione. Orbene, com'è evidente, la disciplina testé richiamata riconosce il diritto in questione a tutto il personale dipendente, senza alcuna distinzione in ordine alla natura del contratto, a termine o a tempo indeterminato, ponendo quale unico elemento di differenziazione la *performance*, che – com'è ovvio – non è condizionata dalla durata del contratto.

La violazione denunciata si evince chiaramente nell'accordo *ex art.* 89, comma 3, del CCRL 2002-2005, relativo all'accantonamento delle quote FAMP per l'anno 2017, nel quale viene esplicitamente dato atto che l'importo accantonato per il personale a tempo indeterminato è pari a € 46.899.000,00, a fronte di € 1.560.000,00 per il personale a tempo determinato.



3. Gli odierni ricorrenti sono ulteriormente penalizzati in quanto non sono loro riconosciute tutte le voci stipendiali previste dalla contrattazione collettiva.

La struttura della retribuzione, invero, è composta da molteplici voci, di volta in volta individuate dalla contrattazione collettiva, fra le quali la *retribuzione individuale di anzianità* (cfr., fra gli altri, l'art. 81 del CCRL 2016-2018).

Tale trattamento, tuttavia, non è mai stato corrisposto agli istanti, nonostante – anche in questo caso – le norme di riferimento non pongano alcun veto.

Per l'anzidetto, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, si chiede che

VOGLIA IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO

accogliere per la forma il presente ricorso e facendovi diritto nel merito:

- a) ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno, derivante dall'utilizzo abusivo da parte dell'Amministrazione convenuta della forma contrattuale del contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 36 c. 5 del D. lgs. 165 del 2001, e comunque per violazione della disciplina comunitaria di cui alla direttiva n. 1999/70/CE;
- b) condannare per l'effetto l'Amministrazione convenuta, al pagamento di una somma pari a 12 mensilità della retribuzione percepita dai ricorrenti, o nella diversa misura (superiore o inferiore) ritenuta corretta;
- c) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla ricostruzione della intera carriera con il riconoscimento del diritto, ai fini economici e normativi, della anzianità di servizio con decorrenza dalle rispettive date in cui ciascuno di essi ha cominciato a rendere prestazioni in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o, in subordine, di assunzione quale lavoratore subordinato a tempo determinato;
- d) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a partecipare alle progressioni economiche disposte dall'Amministrazione convenuta e riconoscere loro i benefici connessi, ai fini giuridici ed economici, ed in ogni caso, al riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 22, comma 6, del CCRL 2016-2018 ai fini della progressione economica orizzontale (P.E.O.), con conseguente attribuzione degli effetti di



tale progressione, ai fini giuridici ed economici, ivi compreso il pagamento delle differenze retributive;

e) in subordine rispetto alla domanda *sub b)*, condannare l'Amministrazione al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno subito in conseguenza della mancata ammissione e/o attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, parametrato alla percentuale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato che hanno partecipato alla relativa selezione e conseguito la conseguente progressione o, in alternativa, al diverso criterio di determinazione liquidazione ritenuto equo dal Giudice;

f) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire i benefici connessi all'accantonamento delle quote FAMP in misura pari a quelle dei lavoratori a tempo indeterminato e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione al pagamento delle connesse differenze retributive;

g) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire la retribuzione individuale di anzianità e, conseguentemente, condannare parte convenuta al pagamento delle somme dovute a tale titolo.

Con vittoria dei compensi professionali per il giudizio.

* * *

Quale mezzo al fine, si producono i seguenti atti e documenti:

1. Contratti di lavoro dei ricorrenti;
2. DDG n. 7850 del 21 novembre 2019;
3. Istanze per il riconoscimento dell'anzianità di servizio e rigetto;
4. N. 2 lettere di messa in mora;
5. CCRL-2000-2001 e accordi successivi;
6. CCRL quadriennio giur. 2006-2009 e economico 2006-2007;
7. Accordo ex art. 89 quote FAMP 2006;
8. Accordo ex art. 89 quote FAMP 2008;
9. Estratto CCRL quadri. 2002-2005 e biennio econ. 2002-2003 – artt. 84, 85 e 109;
10. Estratto CCRL triennio 2016-2018 - artt. 22 e 68.

*



Si dichiara che la presente controversia ha ad oggetto un rapporto di lavoro pubblico ed ha valore indeterminabile.

Palermo, 27 dicembre 2022

Avv. Filippo Buttà

Avv. Prof. Massimiliano Marinelli

